

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 2145**

"Conversione in legge del
decreto-legge 25 novembre
2015, n. 185, recante
misure urgenti per
interventi nel territorio"

novembre 2015
n. 257



servizio studi del Senato
servizio del bilancio del Senato



SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO STUDI

Tel. 066706-2451

studi1@senato.it

SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 066706-5790

sbilanciocu@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 2145**

"Conversione in legge del
decreto-legge 25 novembre
2015, n. 185, recante
misure urgenti per
interventi nel territorio"

novembre 2015
n. 257

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	7
Articolo 1 <i>(Disposizioni urgenti in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio)</i>	
Scheda di lettura.....	9
Articolo 2 <i>(Interventi straordinari per la regione Campania)</i>	
Scheda di lettura.....	17
Articolo 3 <i>(Finanziamento per il Comune di Reggio Calabria)</i>	
Scheda di lettura.....	25
Articolo 4 <i>(Rifinanziamento fondo emergenze nazionali)</i>	
Scheda di lettura.....	29
Articolo 5 <i>(Iniziativa per la valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo)</i>	
Scheda di lettura.....	33
Articolo 6 <i>(Intervento per il Giubileo)</i>	
Scheda di lettura.....	37
Articolo 7 <i>(Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del Giubileo)</i>	
Scheda di lettura.....	41
Articolo 8 <i>(Made in Italy)</i>	
Scheda di lettura.....	45
Articolo 9 <i>(Revoca finanziamenti interventi non attuati e abrogazioni procedure per aeroporti)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 10 <i>(Continuità territoriale)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 11 <i>(Spazi finanziari per interventi nel settore delle linee metropolitane)</i>	
Scheda di lettura.....	55

Articolo 12 <i>(Misure finanziarie urgenti per interventi in materia di servizio civile nazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	57
Articolo 13 <i>(Rifinanziamento per l'anno 2015 del Fondo sociale per occupazione e formazione)</i>	
Scheda di lettura.....	59
Articolo 14 <i>(Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Articolo 15 <i>(Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane)</i>	
Scheda di lettura.....	63
Articolo 16 <i>(Misure urgenti per il cinema)</i>	
Scheda di lettura.....	71
Articolo 17 <i>(Disposizioni finanziarie)</i>	
Scheda di lettura.....	75

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Disposizioni urgenti in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio)

1. Ai fini della prima fase del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, di cui all'articolo 33, commi 3, 6, 8, 10 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono trasferiti immediatamente al Soggetto Attuatore 50 milioni di euro per l'anno 2015.

L'**articolo 1**, nell'ottica di evitare che somme disponibili sul bilancio 2015 vadano in economia, trasferisce risorse per 50 milioni di euro per l'anno 2015 al Soggetto Attuatore per la realizzazione della prima fase del programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio Bagnoli-Coroglio.

L'**articolo 1**, al fine di evitare che somme disponibili sul bilancio 2015 vadano in economia, trasferisce risorse per 50 milioni di euro per l'anno 2015 al Soggetto Attuatore per la realizzazione della prima fase del programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio (per la cui individuazione, si rinvia al *box* a seguire).

La norma si inserisce nel più ampio quadro di interventi destinati al recupero dell'area di rilevante interesse nazionale del relativo comprensorio. Tale quadro di interventi è stato, da ultimo, delineato dall'articolo 33 del D.L. n. 133 del 2014¹ (cd. 'sblocca Italia'), con il quale sono stati individuati soggetti e tempi finalizzati alla realizzazione di un'efficace politica di recupero del territorio interessato.

In particolare, viene individuato, come specificato nel *box* di approfondimento, cui si rinvia, quale Soggetto Attuatore del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio in questione, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.

Il Soggetto Attuatore è preposto alla predisposizione e all'attuazione del programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Allo scopo di garantire immediata operatività al suddetto Soggetto, senza soluzione di continuità, una volta approvato il previsto piano di risanamento, la disposizione in esame prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro per l'avvio delle attività, fermo restando che tali risorse sono individuate tra quelle disponibili a

¹ Recante *'Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive'*, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

legislazione vigente secondo quanto previsto dal citato art. 33 del D.L. n. 133 del 2014.

In base alla relazione del Governo, "risultano chiari i requisiti di necessità ed urgenza riconducibili alla esigenza di consentire, con la certezza dell'individuazione della provvista finanziaria, l'avvio di attività non più rinviabili per la tutela della salute dei cittadini e per la rigenerazione urbana del territorio".

Il menzionato **articolo 33 del D.L. n. 133 del 2014** detta una disciplina speciale (ai commi 1-10) per la realizzazione di **interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale**, individuate sulla base di una delibera del Consiglio dei Ministri, attraverso la predisposizione di uno specifico **programma di risanamento** ambientale e di un **documento** di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana. Si prevede che tale disciplina venga, altresì, applicata al comprensorio **Bagnoli-Coroglio**, sito nel comune di Napoli, dichiarato area di rilevante interesse nazionale, considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree medesime (comma 11).

Tali disposizioni hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, la realizzazione e la gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi (comma 1).

Le funzioni amministrative relative agli interventi previsti sono attribuite allo Stato, con la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio (comma 2), che le esercita attraverso la nomina di un **Commissario straordinario** del Governo e di un **Soggetto Attuatore** (commi 5 e 6).

Il Commissario straordinario del Governo e il Soggetto Attuatore sono preposti alla formazione, all'approvazione e all'attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale (comma 4).

In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, i successivi commi 12-13-*quater* dettano disposizioni sul trasferimento della proprietà delle aree e degli immobili in possesso della società Bagnoli Futura S.p.A., sulla sostenibilità economica e finanziaria del suddetto programma e sulla sua compatibilità con i piani di evacuazione per l'emergenza Vesuvio, sull'acquisizione delle proposte del comune di Napoli e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali della società Bagnoli Futura S.p.A.

La rigenerazione urbana dei Siti di interesse nazionale (Sin)

La bonifica ambientale e la rigenerazione urbana per aree territoriali di rilevante interesse nazionale

Le aree territoriali di rilevante interesse nazionale, cui applicare gli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana previsti dall'articolo 33 del D.L. 133 del 2014, sono individuate con delibera del Consiglio dei Ministri, a cui partecipano i Presidenti delle Regioni interessate, sentita la Conferenza Stato-Regioni (comma 3).

Le disposizioni previste nell'articolo 33 attengono alle materie riguardanti la tutela

dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) e ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione), entrambe le materie assegnate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, al fine di assicurare la programmazione, la realizzazione e la gestione unitaria dei predetti interventi (comma 1).

In relazione a ciascuna area di interesse nazionale, individuata con delibera del Consiglio dei ministri, sono predisposti uno specifico **programma di risanamento ambientale** e un **documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana**, finalizzati a:

- a. individuare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;
- b. definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;
- c. valorizzare gli eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
- d. localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario.

Alla formazione, all'approvazione e all'attuazione dei due predetti documenti sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, che procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-*bis* del D. Lgs, 152/2006 (cd. Codice dell'Ambiente), che disciplinano gli interventi di bonifica e la realizzazione degli accordi di programma per la messa in sicurezza e la riconversione industriale e sviluppo economico dei siti di interesse nazionale, ma solo per i profili procedurali. Resta ferma pertanto la disciplina contenuta nei predetti articoli per tutto quanto attiene i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie a ridurre l'inquinamento. Si prevede altresì che il Commissario straordinario del Governo e il Soggetto attuatore devono comunque operare nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori, previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163 del 2006 (comma 4).

Le competenze del Commissario straordinario e del Soggetto Attuatore

Il Commissario straordinario, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione interessata, coordina gli interventi infrastrutturali pubblici e privati dell'area di rilevante interesse nazionale. Gli eventuali oneri derivanti dall'attività del Commissario sono a carico delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 5).

Il Soggetto Attuatore, nominato con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, elabora e attua il programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e svolge compiti di stazione appaltante per l'affidamento dei lavori previsti, operando, in deroga alle procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, quanto al dimezzamento dei termini ivi

previsti per l'espletamento di dette procedure, con l'esclusione dei termini processuali (comma 6). Al Soggetto Attuatore sono trasferite le aree di interesse nazionale secondo le modalità stabilite dal decreto di nomina (comma 7).

La proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana

La proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana contiene (comma 8):

- lo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito;
- il cronoprogramma di svolgimento dei lavori indicati dalla procedura semplificata per le operazioni di bonifica dei siti contaminati (articolo 242-bis del D. Lgs. n. 152 del 2006);
- uno studio di fattibilità territoriale e ambientale;
- la valutazione ambientale strategica (VAS) e la valutazione di impatto ambientale (VIA);
- un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, con l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma.

Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto di nomina, trasmette al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma e il documento di indirizzo strategico, che dovranno altresì indicare:

- la previsione urbanistico-edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di eventuali premialità edificatorie;
- la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico da realizzare e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento;
- i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse.

La conferenza di servizi

Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, convoca immediatamente una conferenza di servizi, al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti, a cui partecipa anche il Soggetto Attuatore, ed, entro 30 giorni dalla sua

convocazione, la conferenza di servizi esamina il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di bonifica del sito, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza entro il termine predetto, il Consiglio dei Ministri, a cui partecipa anche il Presidente della Regione interessata, è autorizzato a deliberare l'adozione del suddetto programma, anche in deroga alle vigenti previsioni di legge (comma 9).

L'adozione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana

Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente, e' adottato dal Commissario straordinario, entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è approvato con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri (comma 10). Il Commissario straordinario vigila sull'attuazione del programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma medesimo.

L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti gli atti amministrativi (autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta, i pareri e assensi) previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate, costituisce variante urbanistica automatica, e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori.

L'area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio

Le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, sito nel Comune di Napoli, perimetrato, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 (G.U. n. 195 del 23 agosto 2014) sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi (comma 11, modificato dall'art. 1, comma 356, della legge n. 190 del 2014 - legge di stabilità 2015 - a decorrere dal 1° gennaio 2015).

Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Soggetto Attuatore e la società per azioni costituita ai sensi del comma 12 partecipano alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilità economica-finanziaria dell'operazione (comma 13), a cui il comune di Napoli partecipa, con proprie proposte, in sede consultiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Soggetto attuatore, che le esamina con riguardo prioritariamente alle finalità previste dallo stesso programma e alla sua sostenibilità economico-finanziaria. In caso di non accoglimento delle proposte del comune di Napoli, il comune medesimo può chiedere che tali proposte siano nuovamente valutate nell'ambito della conferenza di servizi, di cui al suddetto comma 9 e, in caso di mancato accordo, provvede il Consiglio dei ministri, ai sensi del penultimo periodo del medesimo comma 9, anche in deroga alle vigenti previsioni di legge (comma 13-ter).

Si prevede l'obbligo per il programma di rigenerazione urbana, predisposto secondo le

finalità del comma 3 dell'articolo 33, di garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione, aggiornati secondo la direttiva del Presidente del Consiglio del 14 febbraio 2014, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio. La disposizione sembrerebbe, pertanto, riferirsi, anche se non espressamente, all'area di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio considerato peraltro che la disposizione si aggiunge ai commi 11-13, che disciplinano tale area (comma 13-bis).

L'art. 1 del D.M. 8 agosto 2014 ridefinisce il perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio alle seguenti aree a terra: aree ex industriali (ex Ilva ed ex Eternit) ed aree ad esse immediatamente limitrofe, area ex discarica di Cavone degli Sbirri, nonché aree ex Cementir (compresa l'area di cui alla nota della Direzione generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente del 15 aprile 2014 con protocollo n. 10890/TRI, Fondazione IDIS) e area di colmata; nonché agli arenili a nord e a sud della colmata e all'area marina già inclusa nella perimetrazione di cui al citato D.M. 31 agosto 2001. L'art. 2 del D.M. 8 agosto 2014 stabilisce che per tutte le aree ricomprese finora nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di bonifica di Napoli Bagnoli-Coroglio e non incluse nella nuova perimetrazione, la Regione Campania subentra al Ministero dell'Ambiente nella titolarità dei relativi procedimenti previsti all'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il trasferimento della proprietà del comprensorio Bagnoli-Coroglio e la salvaguardia dei livelli occupazionali

La proprietà delle aree e degli immobili del comprensorio Bagnoli-Coroglio appartenenti alla società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento, è trasferita al Soggetto Attuatore, con il medesimo D.P.C.M. di nomina, con oneri a carico del medesimo Soggetto Attuatore (comma 12).

A tale scopo è prevista: una società per azioni, costituita dal Soggetto Attuatore, con capitale azionario aperto ad altri soggetti per il conferimento di altre aree ed immobili limitrofi al medesimo comprensorio di Bagnoli-Coroglio, meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario del Governo, il riconoscimento di un importo alla società Bagnoli Futura S.p.A., determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà, il versamento dell'importo mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla società, con rimborso legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce effetti anche verso diritti sugli immobili acquistati anteriormente da terzi (articolo 2644, secondo comma, del codice civile). Successivamente alla trascrizione del suddetto decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate.

Il Commissario straordinario di Governo verifica il fabbisogno di personale necessario

per le attività di competenza del Soggetto Attuatore, o della società da questo costituita, ed assume ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori facenti capo alla Bagnoli Spa alla data di dichiarazione di fallimento. La verifica dei fabbisogni del personale, da parte del Commissario straordinario, avviene al termine della procedura prevista dalla L. 147/2013, art. 1, c. 563 e ss., che concerne la mobilità di personale tra società partecipate dalle PP.AA. (di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001): queste possono (per le finalità indicate nei co. 564 e 565), sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale, previa informativa alle rappresentanze sindacali (la mobilità non può comunque avvenire tra le suddette società e le pubbliche amministrazioni) (comma 13-*quater*).

Si ricorda che, nelle **disposizioni** in materia di **bonifica**, l'art. 252 del D.Lgs n. 152 del 2006 disciplina l'individuazione dei **siti inquinati di interesse nazionale (SIN)**, per i quali la procedura di bonifica adottata è quella ordinaria, come prevede l'art. 242 del D.Lgs 152 del 2006, con la competenza in capo al Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero delle attività produttive.

Tali siti sono individuabili in relazione alle caratteristiche, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. In particolare, il comma 2 specifica che all'**individuazione dei siti** di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo specifici principi e criteri direttivi. Conseguentemente, con il D.M. 11 gennaio 2013 sono stati indicati 18 siti di interesse nazionale (dei 57 SIN esistenti in precedenza) che, non soddisfacendo i requisiti previsti, sono stati trasferiti alla competenza regionale.

Il comma 2-*bis* dell'art. 252, inserito dall'art. 36-*bis*, comma 1, lett. b), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, specifica inoltre che in ogni caso sono individuati siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto. Il successivo comma 4 dell'art. 252 del D.Lgs. 152/2006 (introdotto dall'art. 36, comma 4, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83) dispone altresì che il Ministero dell'ambiente adotti procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.

Nel corso dell'**attuale legislatura** sono state introdotte diverse disposizioni relative ai siti inquinati di interesse nazionale (SIN).

Un primo intervento in materia è consistito nell'introduzione di una disciplina speciale finalizzata a **consentire l'utilizzo dei materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite**, collocate all'interno dei SIN, **per la realizzazione, nell'ambito delle medesime aree minerarie**, di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, nonché altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali (art. 41, comma 3-*bis*, del D.L. 69/2013, cd. "D.L del fare").

È stata inoltre modificata la disciplina relativa ai **dragaggi nei porti** (art. 22 del D.L. 69/2013) al fine di prevedere che la contestualità tra operazioni di dragaggio e predisposizioni delle operazioni di bonifica avvenga non in tutti i siti oggetto degli interventi come era previsto precedentemente, ma nelle aree portuali e marino costiere poste nei siti medesimi. Ulteriori modifiche hanno, inoltre, riguardato la sottoposizione

dei progetti di dragaggio alla valutazione di impatto ambientale al fine di semplificare la procedura.

Ulteriori disposizioni sui **siti inquinati di interesse nazionale (SIN)**, sono state emanate con il D.L. 145/2013 (cd. D.L. Destinazione Italia), che ha riscritto la disciplina per la riconversione industriale dei SIN di preminente interesse pubblico dettata dall'art. 252-*bis* del D.Lgs. 152/2006 (si rinvia in proposito al paragrafo "La procedura per la riconversione industriale di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico").

La **legge di stabilità 2014** (L. 147/2013) ha destinato quota parte della dotazione aggiuntiva delle risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** (FSC) al finanziamento degli interventi di **bonifica di siti di interesse nazionale** (comma 7) e ha previsto l'assegnazione di 25 milioni di euro, sempre a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione 2014-2020, per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del **SIN di Brindisi** (comma 12).

In merito agli **interventi** per la **bonifica di siti contaminati da amianto**, l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 91 del 2014 (cd. D.L. Competitività) ha modificato il comma 7 della legge di stabilità 2014, al fine di estendere l'utilizzo delle citate risorse destinate alla bonifica dei siti di interesse nazionale alle **bonifiche dei beni contenenti amianto**. Tuttavia, dal **1° gennaio 2015**, il medesimo comma 7 della legge di stabilità 2014 è stato abrogato dall' art. 1, comma 704, lett. *b*), della legge di stabilità 2015 (L. n. 190 del 2014).

L'art. 33-*bis* del D.L. n. 133 del 2014 (cd. sblocca Italia) ha previsto per l'anno 2015 che le spese per interventi di **bonifica dall'amianto** effettuati dal comune di Casale Monferrato nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di "Casale Monferrato", a valere e nei limiti dei trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla regione Piemonte, nonché i trasferimenti stessi, sono esclusi dal patto di stabilità interno del medesimo comune.

La **legge di stabilità 2015** (L. n. 190 del 2014), ai commi 50 e 51, al fine di proseguire le bonifiche dei **siti di interesse nazionale (SIN) contaminati dall'amianto**, ha stanziato 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di cui 25 milioni di euro annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli, e ha demandato a un decreto del Ministero dell'ambiente da adottare entro il 15 febbraio 2015 l'individuazione delle risorse da trasferire a ciascun ente beneficiario.

Nell'ambito degli obiettivi del **patto di stabilità interno**, il D.L. n. 78 del 2015, all'art. 1, comma 2, lett. *b*), e comma 3, prevede, in ciascuno degli anni 2015-2018, l'attribuzione ai comuni degli spazi finanziari per spese a favore di interventi di **bonifica** dei siti contaminati dall'**amianto**.

Articolo 2

(Interventi straordinari per la regione Campania)

1. Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C-653/13), il Presidente della Regione Campania predispone un piano straordinario d'interventi riguardanti:

a) lo smaltimento, ove occorra anche attraverso la messa in sicurezza permanente in situ, dei rifiuti in deposito nei diversi siti della Regione Campania risalenti al periodo emergenziale 2000/2009 e comunque non oltre il 31 dicembre 2009;

b) la bonifica, la riqualificazione ambientale e il ripristino dello stato dei luoghi dei siti di cui alla lettera a) non interessati dalla messa in sicurezza permanente e l'eventuale restituzione delle aree attualmente detenute in locazione ovvero ad altro titolo.

2. Il piano di cui al comma 1, comprensivo del cronoprogramma, è approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dai competenti organi regionali e costituisce variante del vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti. Il piano approvato è immediatamente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze per le valutazioni di competenza che sono rese entro 20 giorni dal ricevimento. Il Piano è successivamente inviato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla Commissione europea.

3. Ai procedimenti per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori, ove occorrenti per l'attuazione dei singoli interventi, si applicano le disposizioni in

materia di conferenza di servizi e di termini di conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.

4. Ai fini del finanziamento del Piano di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 70 milioni sono immediatamente trasferiti alla Regione Campania per le finalità di cui al comma 7 e i restanti 80 milioni sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere successivamente trasferiti alla Regione Campania sulla base dell'attuazione del cronoprogramma come certificata dal Presidente della Regione.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute a carico delle risorse del Fondo di cui al comma 4.

6. In caso di mancata approvazione del Piano entro il termine di cui al comma 2 ovvero di mancato rispetto del cronoprogramma dell'attività, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Rimane impregiudicata ogni questione riguardante le sentenze di cui al comma 1.

7. In via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, il Presidente della Regione Campania predispone e attua, previa approvazione della Giunta regionale, un primo stralcio operativo d'interventi per

lo smaltimento di una quota non superiore al trenta per cento dei rifiuti di cui al comma 1, lettera *a*), mediante rimozione, trasporto e smaltimento, nonché mediante recupero energetico, presso impianti nazionali ed esteri, nel rispetto della normativa nazionale ed europea. A tale scopo, la Regione

Campania è autorizzata, ove necessario, all'utilizzo diretto delle risorse del fondo nei limiti di cui al comma 4.

8. Alle procedure di gara per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applica il Protocollo stipulato dall'Autorità nazionale anticorruzione e dalla Regione Campania.

L'articolo 2 interviene nella vicenda dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in un'ottica di tutela ambientale e del territorio. La norma contiene misure straordinarie ed urgenti necessarie per affrontare la situazione di grave criticità perdurante nella Regione a causa della presenza di una ingente quantità di rifiuti imballati, derivanti dall'emergenza che ha interessato la Campania nell'arco del primo decennio degli anni Duemila. Il mancato smaltimento di tali rifiuti è stato contestato all'Italia nelle procedure di infrazione concluse con una doppia condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze del 4 marzo 2010 e del 16 luglio 2015). In base a tali condanne l'Italia è obbligata al pagamento oltre che di una ingente sanzione forfettaria di 20 milioni di euro, anche di una penalità giornaliera di 120.000 euro, sino alla completa risoluzione delle inadempienze contestate.

Per sanare tale situazione l'articolo prevede: al comma 1, che il Presidente della regione predisponga un piano straordinario di interventi, le cui modalità e tempi di approvazione sono disciplinati nel comma 2. Il comma 3 dispone in merito ai termini per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi, i commi 4 e 5 contengono disposizioni relative ai finanziamenti del Piano, prevedendo l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I commi 6 e 7 recano disposizioni volte a ridurre al minimo i tempi di approvazione e attuazione del Piano. Il comma 8 infine stabilisce che alle procedure di gara si applichi il protocollo stipulato con la regione Campania dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Il **comma 1** dell'articolo in esame, al fine di dare esecuzione alle sentenze di condanna emanate dalla Corte di Giustizia europea nelle cause (C-297/2008) e (C-653/13), attribuisce al Presidente della Regione Campania il compito di predisporre un piano straordinario di interventi relativo allo smaltimento dei rifiuti in deposito ("imballati") nei diversi siti della Regione Campania risalenti al periodo emergenziale 2000/2009 - e comunque non oltre il 31 dicembre 2009 - nonché alla successiva bonifica e riqualificazione ambientale delle aree in cui tali rifiuti sono stoccati, la riqualificazione ambientale e il

ripristino, ove possibile, dello stato dei luoghi, con eventuale restituzione delle aree detenute in locazione o ad altro titolo.²

Il contenzioso europeo

Riguardo alla gestione dei rifiuti in Campania merita ricordare il contenzioso recente e quello ancora in atto a livello europeo. Con sentenza del 4 marzo 2010, pronunciata nella causa Causa C-297/2008 (in esito alla procedura di infrazione n. 2007/2195), la Corte di Giustizia ha statuito che l'Italia ha violato gli obblighi comunitari di corretta gestione dei rifiuti nella regione Campania, in particolare per la mancanza di una rete integrata di gestione dei rifiuti nella regione. Rilevando che il programma attuativo per la realizzazione degli interventi necessari ad adempiere agli obblighi stabiliti nella citata sentenza, predisposto e approvato dalla regione Campania, non è stato rispettato, il 10 dicembre 2013, la Commissione europea ha nuovamente deferito lo Stato italiano innanzi alla Corte di Giustizia per la mancata esecuzione della medesima sentenza.

Con sentenza del 16 luglio 2015, pronunciata nella causa C 653/13 (in esito alla procedura di infrazione n. 2007/2195), la Corte di Giustizia ha condannato l'Italia - ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - per non essersi conformata alla citata sentenza del 2010.

Sulla base della sentenza del 2015, l'Italia è tenuta al pagamento di:

- una penality di 120.000 euro per ciascun giorno di ritardo nell'attuazione della precedente sentenza del 2010; tale cifra è calcolata moltiplicando un importo giornaliero di 40.000 euro per le tre categoria di impianti (discariche, termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti organici) per cui si è rilevata l'inesatta applicazione della direttiva;
- una somma forfettaria di 20 milioni di euro.

La Corte ha convalidato gli argomenti proposti dalla Commissione nel ricorso, in particolare per quanto riguarda il problema dello smaltimento dei rifiuti storici (le cosiddette «ecoballe») e il numero insufficiente di impianti aventi la capacità necessaria per il trattamento dei rifiuti urbani nella regione Campania. La Corte ha sottolineato inoltre che, tenuto conto delle notevoli carenze nella capacità della regione Campania di smaltire i propri rifiuti, è possibile dedurre che una siffatta grave insufficienza a livello regionale può compromettere la rete nazionale di impianti di smaltimento dei rifiuti, la quale cesserà così di presentare il carattere integrato e adeguato richiesto dalla direttiva. Ciò può compromettere seriamente la capacità dell'Italia di perseguire l'obiettivo dell'autosufficienza nazionale nello smaltimento dei rifiuti³.

² In base alle informazioni disponibili i quantitativi di rifiuti tritovagliati stoccati sul territorio della regione Campania sono pari a circa 5,6 milioni di tonnellate, corrispondenti a più di 4,2 milioni di ecoballe. La maggior parte dei quantitativi di rifiuti sono depositati in un numero limitato di siti. Infatti le aree che contano un quantitativo stoccato superiore a 100.000 tonnellate di rifiuti sono complessivamente sette, e nel loro insieme, 'ospitano' il 90% del totale dei rifiuti stoccati. In tre siti (Giugliano, Villa Literno e Caivano) è allocato quasi l'80% del quantitativo complessivo. (v. [Relazione del Gruppo di lavoro](#) istituito presso il Ministero dell'Ambiente per la valutazione delle migliori tecniche di gestione delle 'ecoballe'.)

³ Per gli oneri finanziari derivanti da inadempienze di sentenze vedi Servizio studi, [Nota su atti dell'Unione Europea n. 29](#) (GLI ONERI FINANZIARI DEL CONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA), novembre 2015

L'intervento normativo che, nel quadro complessivo della gestione emergenziale, è intervenuto è più direttamente collegato alla istituzione e al funzionamento di impianti di smaltimento e stoccaggio di rifiuti in Campania è il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, e precisamente gli articoli 1 e 1-bis (per una scheda di lettura analitica delle disposizioni, vedi il dossier curato dal Servizio studi della Camera dei deputati n. 601 (Schede di lettura del DL n. 2/2012)). Nel medesimo dossier, ed in particolare alle pagine 9 - 13 è descritto il quadro degli interventi normativi adottati in materia fino a quell'epoca. Qui, più sinteticamente, si elencano i provvedimenti adottati nel corso delle legislature XVI e XVII.

Con particolare riguardo ai provvedimenti adottati nella XVI legislatura per far fronte alla situazione di emergenza che si era cronicizzata in Campania, si ricordano: il DL 90/2008 che istituì un Commissario straordinario, il DL 172/2008, che introdusse forme di vigilanza nei confronti degli enti locali finalizzate a garantire l'osservanza della normativa ambientale, il DL 195 del 2009 che ha attribuito ai Presidenti delle province funzioni ed i compiti di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi anche per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

Il DL 196/2010 ha, poi, definito una serie di misure per accelerare la realizzazione di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti, incrementare i livelli della raccolta differenziata e favorire il subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Il DL n. 2 del 2012, in particolare con gli articoli 1 e 1-bis, ha inteso fronteggiare e superare in modo risolutivo le criticità del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti prodotti negli impianti di trattamento, trito vagliatura e imballaggio (STIR) della regione Campania. Inoltre, in merito alle procedure da seguire ai fini dello smaltimento in altre regioni dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, nel caso in cui si verifici la non autosufficienza del sistema tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa regione, il citato provvedimento ha previsto che lo smaltimento in altre regioni avvenga, in conformità al principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la regione Campania e la singola regione interessata. Infine è stata trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla Regione Campania a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 relative al Programma attuativo regionale.

Nel corso della legislatura corrente (XVII) il DL 43/2013 ha prolungato da 2 a 3 anni il mandato dei Commissari straordinari nominati dal Presidente della Regione Campania incaricati della realizzazione urgente dei siti da destinare ad impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti nella regione Campania; il DL 69 del 2013 ha previsto la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente, di ulteriori commissari, ossia di uno o più commissari *ad acta* con il compito di provvedere, in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e all'avvio della gestione degli impianti nella Regione, già previsti e non ancora realizzati, e per le connesse iniziative necessarie, nonché il divieto, nelle more del completamento degli impianti e comunque non oltre il 21 agosto 2015, di importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e non, e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento; una serie di provvedimenti successivi di proroga hanno inoltre portato al 31 dicembre 2015 il termine del periodo

durante il quale, nel territorio della Regione, **le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni**, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province. Il DL 91 del 2014 ha previsto la nomina, con decreto del Ministro dell'ambiente, di un **commissario straordinario per la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti in Provincia di Salerno ed ha consentito, nelle more del completamento degli impianti di recupero/trattamento dei rifiuti e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, di effettuare lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito temporaneo e l'esercizio degli impianti riguardanti determinati tipi di rifiuti. Lo stesso DL 91/2014 ha dettato disposizioni sul compostaggio fuori regione dei rifiuti prodotti nel territorio della Regione Campania.**

Infine, nel quadro normativo sulla gestione dell'emergenza rifiuti in Campania, è importante citare il DL 136 del 2013 (il cd. Decreto legge "Terra dei fuochi") adottato dal Governo per affrontare il problema dei roghi di rifiuti nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, (denominato appunto "terra dei fuochi"), e per assicurare il monitoraggio sanitario della popolazione ivi residente, nonché la mappatura dei terreni agricoli al fine di garantire la sicurezza agroalimentare in Campania.

Si segnala che il comma 253 del disegno di legge di stabilità attualmente in discussione alla Camera dei deputati (A.C. 3444) propone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale negli stessi territori. Al Fondo è assegnata una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

In base al **comma 2** dell'articolo in esame il Piano straordinario previsto dal comma 1 deve essere approvato dai competenti organi regionali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Il Piano, che costituisce una variante del vigente Piano di gestione dei rifiuti, è corredato da un "cronoprogramma" di attuazione.

Il vigente Piano Regionale di gestione dei rifiuti è stato adottato con Delibera della Giunta regionale n. 8 del 23 gennaio 2012, pubblicata nel Bollettino regionale n. 5 del 24 gennaio 2012.

Il piano straordinario di interventi viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dell'economia e delle finanze affinché tali soggetti, entro venti giorni dal ricevimento, possano rendere le competenti valutazioni. Successivamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmette il predetto piano alla Commissione europea.

Il **comma 3** rinvia, per il rilascio delle autorizzazioni occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla disciplina recata dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 196 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio, n. 1, in materia di riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti.

Il decreto legge 196/2010 recava disposizioni per il subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

In particolare il comma 2 dell'articolo 1 prevedeva che, per garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica o ad impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti, i commissari straordinari nominati dal Presidente della regione agissero da amministrazione aggiudicatrice provvedendo anche a individuare ed eventualmente espropriare le aree interessate e ad avviare tutte le attività finalizzate a tali compiti. Il comma citato prevedeva altresì che, in deroga alle disposizioni in materia di VIA e alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche e all'esercizio degli impianti, i commissari straordinari procedessero alla convocazione di una conferenza di servizi, che era tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. In caso di ritardo nell'espressione di questo parere, la norma disponeva l'intervento del Consiglio dei ministri, che su proposta del suo presidente, si esprimesse in ordine al rilascio della VIA nei sette giorni successivi. In ogni caso la norma richiedeva che i termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, certificazioni e nulla osta, pertinenti all'individuazione delle aree da destinare a discarica o a sito di smaltimento di rifiuti, fossero ridotti alla metà.

La previsione di un rigido contingentamento dei tempi di attuazione del piano straordinario previsto dal comma 1 obbedisce alla necessità di dare inizio quanto prima agli interventi, per ridurre l'ammontare della penalità inflitta al nostro paese dalle condanne subite in sede europea.

Il **comma 4** reca le modalità di finanziamento per la realizzazione del piano straordinario di interventi e stabilisce, a tal fine, l'istituzione di un Fondo apposito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Al Fondo viene attribuita una dotazione complessiva pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015. La somma di 70 milioni è immediatamente trasferita alla Regione Campania al fine di realizzare, in via di urgenza, gli interventi previsti dal **comma 7**. Quest'ultimo prevede che, nelle more dell'approvazione del Piano di cui al comma 1, il Presidente della Regione Campania, previa approvazione della Giunta regionale, predisponga e dia attuazione ad serie di interventi volti allo smaltimento di una quota non superiore al trenta per cento dei rifiuti in deposito risalenti al periodo emergenziale 2000/2009 e comunque non oltre il 31 dicembre 2009 (si tratta dei rifiuti previsti dal comma 1, lett. a)). I restanti 80 milioni dell'ammontare totale della dotazione del Fondo sono invece trasferiti al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere successivamente trasferiti alla regione Campania, sulla base del rispetto del cronoprogramma a corredo del piano straordinario di interventi, come stabilito dal precedente comma 2.

Ai sensi del **comma 5**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di rendicontazione delle spese a valere sul Fondo.

Il **comma 6** prevede che in caso di mancata approvazione del Piano straordinario entro i termini temporali previsti dal comma 2 e di mancato rispetto del cronoprogramma, si applichi l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ("Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione

della normativa e delle politiche dell'Unione europea"), in materia di poteri sostitutivi.

L'articolo 41 della legge n. 234 del 2012 prevede:

- al comma 1, la possibilità per lo Stato di adottare i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, "al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti";
- al comma 2, le misure da intraprendere per l'adozione "di provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento", nel caso in cui tali obblighi "riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome.

Si segnala che il comma 471 del disegno di legge di stabilità attualmente in discussione alla Camera dei deputati (A.C. 3444) propone la modifica dell'articolo 41 nel senso di inserire, dopo il comma 2, due ulteriori commi, *2-bis* e *2-ter*, relativi alle procedure da attivare in caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia, e all'utilizzo di poteri sostitutivi da parte del Governo.

In particolare, tali commi *2-bis* e *2-ter* intervengono, più nello specifico, sui casi di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia che comporti la condanna al pagamento di sanzioni, prevedendo una procedura mirata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia e sentiti gli enti inadempienti, assegna loro termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari a conformarsi alla sentenza - interrompendo così gli effetti della sanzione.

Decorso inutilmente anche uno solo dei termini fissati, il Consiglio dei ministri, sentito l'ente interessato, adotta i provvedimenti necessari o procede alla nomina di un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri nella quale si provvede in tal senso deve essere invitato il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata. In caso di nomina di un commissario *ad hoc*, a quest'ultimo, ove necessario, è attribuita la facoltà di avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, nonché degli uffici tecnici e amministrativi dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

Il **comma 7** disciplina i provvedimenti da attuare in via d'urgenza (*si veda sopra*).

Il **comma 8** stabilisce che alle procedure di gara per l'attuazione degli interventi si applichi il Protocollo stipulato dall'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalla Regione Campania.

In data 15 ottobre 2015, è stato sottoscritto il Protocollo sulla vigilanza degli appalti della Regione Campania. Obiettivi dell'accordo sono: 1) rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza negli appalti pubblici; 2) ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione dell'appalto; 3) dissuadere condotte corruttive o comunque

contrastanti con le disposizioni normative di settore (si veda a tale riguardo il comunicato sul sito della Regione Campania). Il Protocollo definisce alcuni procedimenti di verifica e di vigilanza collaborativa da parte dell'Autorità e della Regione, con riferimento a sei procedure di affidamento relativi a lavori riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti, la gestione del servizio idrico, la realizzazione di opere pubbliche di rilevante impatto socio-economico. Sono comunque previste ulteriori forme di collaborazione, anche al di fuori degli ambiti qui sopra ricordati, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo e/o di particolari gravi e comprovate esigenze. In tali casi qualora il Presidente della Regione può "promuovere una verifica preventiva di documentazione ed atti di gara e/o di altri atti e/o provvedimenti concernenti l'esecuzione di altri contratti pubblici, già aggiudicati, richiedendo l'intervento diretto, anche ispettivo, dell'Autorità".

Articolo 3

(Finanziamento per il Comune di Reggio Calabria)

1. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per l'anno 2015 è attribuito al Comune di Reggio Calabria un contributo di 10.329.479,56 euro a ristoro dei rimborsi dell'anno 2015 delle anticipazioni erogate in favore del

medesimo comune a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

L'articolo 3 reca una disposizione a favore del comune di Reggio Calabria, finalizzata a supportare il ritorno alla normale amministrazione dell'Ente, dopo il periodo di commissariamento seguito allo scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni mafiose. E' attribuito al Comune, per l'anno 2015, un contributo di oltre 10 milioni di euro, a titolo di ristoro dei rimborsi delle anticipazioni erogate al Comune stesso, effettuati nel 2015.

L'articolo 3 attribuisce al Comune di Reggio Calabria, per l'anno 2015, un contributo di 10.329.479,56 euro, a ristoro dei rimborsi dell'anno 2015 delle anticipazioni erogate, in favore del Comune stesso, a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo, di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013.

Il predetto finanziamento è attribuito in considerazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2015, il quale disciplina le modalità di restituzione delle anticipazioni erogate, ai sensi dello stesso art. 6 (*Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità*), in favore degli enti locali che risultino commissariati - ovvero il cui periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2015 (20 giugno 2015) - in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (Tuel).

In particolare, l'art. 6, comma 5, stabilisce che la restituzione delle predette anticipazioni di liquidità, inclusi gli interessi, sia effettuata a decorrere dall'anno 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, il quale stabilisce che, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.

L'anticipazione di liquidità di cui al citato art. 6 è definita nell'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2012, su proposta del Ministro dell'interno e vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2012, è stato disposto - ai sensi dell'art. 143 del Tuel - lo scioglimento del Consiglio comunale di Reggio Calabria, a seguito dell'esito degli accertamenti sulla sussistenza di forme di ingerenza della criminalità organizzata nel Comune stesso. Lo scioglimento del Consiglio comunale, con contestuale nomina di una Commissione straordinaria per la gestione provvisoria dell'Ente, è stato disposto per la durata di diciotto mesi, successivamente prorogata per ulteriori sei mesi con decreto del Presidente della Repubblica del 19 febbraio 2014. Il periodo di commissariamento è scaduto con la ricostituzione degli organi elettivi a seguito delle consultazioni amministrative svolte nell'ottobre 2014.

Alla data del 20 giugno 2015 il commissariamento del comune di Reggio Calabria risultava cessato da circa otto mesi. L'ente locale rientra, conseguentemente, tra i potenziali beneficiari delle misure volte a far fronte alla emergenza di liquidità di enti locali impegnati nel ripristino della legalità, disposte dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 78 del 2015.

In particolare, il comma 5 del richiamato art. 6 prevede che la restituzione delle anticipazioni di liquidità, erogate agli enti locali impegnati nel ripristino della legalità ai sensi del comma 1 del medesimo art. 6 - a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013 - è effettuata a decorrere dall'anno 2019, in ragione delle specifiche ed esclusive finalità dello stesso art. 6 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, il quale stabilisce che, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.

In sostanza, il citato art. 6, comma 5, prevede il differimento della decorrenza della restituzione delle predette anticipazioni di liquidità, maggiorate degli interessi, all'anno 2019, disponendo che la restituzione sia effettuata fino alla scadenza di ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale rimborso della stessa.

Con il decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, e successive modificazioni, sono state dettate disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

L'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 35 del 2013 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti certi, liquidi ed esigibili", al fine di assicurare, alle regioni e agli enti locali, la liquidità necessaria ai pagamenti dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012, con obbligo di restituzione. Il Fondo è articolato in tre sezioni, di cui una riferita agli Enti locali, un'altra alle Regioni per debiti diversi da quelli finanziari e

sanitari, e una terza riferita al Servizio Sanitario Nazionale⁴. Incrementi del Fondo sono stati previsti con successive disposizioni.

Con decreto direttoriale del 14 agosto 2015, il Ministero dell'interno ha stabilito le modalità che gli enti locali - i quali alla data del 20 giugno 2015 risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del Tuel, ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di 18 mesi - dovranno osservare per formulare la richiesta di concessione, nell'anno 2015, dell'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge n. 78 del 2015.

Il contributo erogato dall'articolo in esame al Comune di Reggio Calabria per l'anno 2015 è finalizzato a ristorare l'Ente locale delle restituzioni, effettuate dal Comune stesso nell'anno 2015, delle anticipazioni di liquidità ottenute a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013.

Come specificato nella relazione governativa, la disposizione si pone "nella logica di supportare il recupero a normalità di amministrazioni subentranti ad altre disciolte per infiltrazione mafiosa, nell'ottica della tutela della legalità e del fattivo sostegno ad una corretta gestione del territorio".

Stessa logica che aveva ispirato la disposizione, recata dall' art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2015, di differimento della decorrenza del rimborso delle anticipazioni di liquidità, inclusi gli interessi, all'anno 2019.

All'onere derivante dall'articolo in esame, quantificato in euro 10.329.479,56 per l'anno 2015, si fa fronte ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 17.

⁴ Si rammenta che sulla natura delle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 si è pronunciata la Corte costituzionale con sentenza n. 181/15, cui hanno fatto seguito le disposizioni relative alle modalità di contabilizzazione delle anticipazioni stesse nei bilanci regionali recate dall'art. 1, commi 393-402, del disegno di legge di stabilità per il 2016 (A.C. 3444).

Articolo 4

(Rifinanziamento fondo emergenze nazionali)

1. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma *5-quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2015.

L'**articolo 4** incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma *5-quinquies*, della Legge n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile.

L'**articolo 4** incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 5, comma *5-quinquies*, della Legge n. 225 del 1992⁵, come rideterminata dalla tabella C della L. n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015).

L'articolo 5, comma *5-quinquies*, della citata L. n. 225 del 1992, come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. *d*), del D.L. n. 93 del 2013⁶, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, il **Fondo per le emergenze nazionali**, per la copertura degli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi emergenziali, previsti all'art. 2 della medesima legge del 1992, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza⁷. Con il predetto articolo 5, comma *5-quinquies*, vengono dettate disposizioni specifiche sul **finanziamento del Fondo**, per il quale viene autorizzata una spesa di **5 milioni di**

⁵ Recante *'Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile'*.

⁶ Recante *'Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province'*, convertito con modificazioni dalla Legge n. 119 del 2013.

⁷ Conseguentemente, il **Fondo di protezione civile** finanzia le attività di previsione e prevenzione, nonché il funzionamento istituzionale del Dipartimento di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio. L'articolo 138, comma 16 della Legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria del 2001) ha istituito per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali previste alla lettera *b*) dell'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, il **Fondo regionale di protezione civile**, alimentato da contributi statali e da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato Fondo regionale di protezione civile. L'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il Dipartimento di protezione civile e con le competenti autorità di bacino in caso di calamità naturali di carattere idraulico ed idrogeologico, ed è comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Allo stato attuale, il suddetto Fondo regionale non è più finanziato dal 2008.

euro per l'anno 2013 (coperta con una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile) e previsto che, **a decorrere dal 2014**, la **dotazione del Fondo sia determinata annualmente dalla legge di stabilità** (ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. d), della L. 196/2009⁸).

Viene inoltre prescritto dal citato articolo 5, comma *5-quinquies*, che sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, devono essere evidenziati - in apposito allegato - gli utilizzi delle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali. Al pari di quanto già previsto dal comma *4-quinquies* dell'art. 5 della Legge n. 225 del 1992 per il Fondo per la protezione civile, anche sul nuovo Fondo per le emergenze nazionali vige l'**obbligo di relazione al Parlamento** sulle modalità relative al suo utilizzo.

Per assicurare l'operatività del **Fondo per le emergenze nazionali per l'anno 2014**, l'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 74 del 2014⁹ ha previsto:

- la revoca e la riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali delle risorse disponibili, iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative adottate in seguito a calamità naturali;
- la revoca e la riassegnazione al citato Fondo di quelle inutilizzate di cui all'articolo 1, comma 346, della L. n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014)¹⁰, da destinare agli interventi di cui al comma 347 del medesimo articolo, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 225 del 1992;
- l'individuazione dei suddetti interventi da revocare effettuata con il D.P.C.M. 28 ottobre 2014 (G.U. 21 gennaio 2015, n. 16), che ha determinato la riassegnazione delle economie di spesa per mutui non più attivabili al Fondo per le emergenze nazionali per un totale di 45,8 milioni di euro;
- il divieto a partire dal 13 maggio 2014 (entrata in vigore del D.L. n. 74 del 2014) di attivazione dei mutui, concessi in virtù di specifiche disposizioni normative, adottate fino al 31 dicembre 2011, per far fronte a interventi di spesa per calamità naturali, a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l'esclusione dal divieto di attivazione dei mutui per quelli la cui procedura di attualizzazione sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del decreto legge.

⁸ Recante *'Legge di contabilità e finanza pubblica'*.

⁹ Recante *'Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali'*, convertito con modificazioni dalla L. n. 93 del 2014.

¹⁰ Il comma 346 della Legge di stabilità 2014 ha istituito un fondo, con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014, finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro all'ordinario ai sensi della L. n. 225 del 1992.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 120, della Legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), come modificato dall'articolo 20-bis del D.L. n. 16 del 2014¹¹, e, successivamente, dall'art. 7, comma 9-septies, D.L. n. 133 del 2014¹², prevede che, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020, una quota di **50 milioni di euro** a valere sulla quota nazionale è destinata al Fondo per le emergenze nazionali, e un importo pari a **50 milioni di euro per l'anno 2014** è destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per l'**esercizio finanziario 2014**, il comma 1-ter del suddetto articolo 2 del D.L. n. 74 del 2014 destina al Fondo per le emergenze nazionali, nella misura di 100 milioni di euro, i proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari emessi dal Monte dei Paschi di Siena, sottoscritti dal Governo per circa 4 miliardi, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del D.L. n. 95 del 2012¹³.

A decorrere dal **1° gennaio 2015** è stato disposto il **passaggio di competenze** dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al **Ministero dell'economia e delle finanze**, per il **pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari** attivati a seguito di calamità naturali, dal comma 5-septies dell'articolo 5 della Legge n. 225 del 1992, come sostituito dall'**art. 2, comma 1-bis**, del D.L. n. 74 del 2014, che in particolare ha previsto:

- il **pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari**, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, **direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze**, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante **utilizzo**: 1) delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, 2) nonché di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del medesimo comma 5-septies;
- l'**individuazione** dei suddetti **mutui e dei prestiti obbligazionari** effettuata con il **D.P.C.M. 28 ottobre 2014** (G.U. 21 gennaio 2015, n. 16);
- l'affluenza al **Fondo per le emergenze nazionali** delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell'esercizio finanziario **2014**, al pagamento di mutui e dei prestiti

¹¹ Recante *'Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche'*, convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 2014.

¹² Recante *'Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive'*, convertito con modificazioni dalla L. n. 164 del 2014.

¹³ Recante *'Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario'*, convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 2012.

- obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità;
- l'affluenza al **Fondo per le emergenze nazionali** altresì delle disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e delle risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorché perenti, per la parte non più collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al **netto** della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle **rate di mutuo attivate con ritardo** rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2014.

Il comma 2 dell'articolo 2 del D.P.C.M. 28 ottobre 2014 ha individuato per 150,9 milioni di euro, le risorse finalizzate al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, a disposizione dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La Legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) ha previsto al comma 52 per le finalità del **Fondo per le emergenze nazionali** la riassegnazione al medesimo Fondo di una **quota pari a 60 milioni di euro** dei suddetti 150,9 milioni di euro e, inoltre, al comma 694 della legge di stabilità 2015 è stato previsto un rifinanziamento di **56 milioni di euro per l'anno 2014, di 25 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno 2016** a favore del Fondo per le emergenze nazionali, stabilendo che 10 milioni di euro dei 25 milioni di euro per l'anno 2015 siano espressamente destinati agli interventi per la ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013.

Al fine di **integrare le risorse del Fondo per le emergenze nazionali**, l'articolo 11, comma 1 del D.L. n. 192 del 2014 (cd. 'Milleproroghe') consente, con una modifica all'art. 2, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 74 del 2014, l'utilizzo anche per il 2015 delle somme iscritte nei bilanci regionali, provenienti dalle economie accertate a seguito della completa attuazione dei piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, al fine di avviare interventi di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi, di cui viene disposto nel **corso del 2015** il rientro nella gestione ordinaria.

Articolo 5

(Iniziativa per la valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo)

1. Per le iniziative relative alla partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.a., anche mediante partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, è attribuito all'Istituto italiano di tecnologia (IIT) un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree di cui al comma

1 e le relative modalità attuative sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. La Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi del supporto tecnico di Cassa depositi e prestiti S.p.a.

4. È autorizzato, per l'anno 2015, un contributo dello Stato dell'importo di 20 milioni di euro per il concorso agli oneri di sicurezza sostenuti dalla Società Expo S.p.a. in ragione della qualifica di sito sensibile per la durata dell'evento.

5. Al fine di accelerarne la messa a disposizione e l'effettiva utilizzabilità, le risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbrate, 1° lotto funzionale, sono revocate e destinate, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla Società Expo S.p.a. per fare fronte al mancato contributo della Provincia di Milano.

Si provvede ad ulteriori finanziamenti per la gestione dei seguiti della manifestazione Expo: ne sono destinatari la società Expo e l'IIT ed attengono all'utilizzo delle aree ed alla riqualificazione della relativa mobilità.

Il **comma 1** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, per le iniziative relative all'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.a., anche mediante partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse.

La Società di gestione Expo Milano 2015 S.p.A (che fu prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008) è un'azienda di prevalente proprietà pubblica, partecipata per il 40 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze; per il 20 per cento dal Comune di Milano; per il 20 per cento dalla regione Lombardia; per il 10 per cento dalla Provincia di Milano; per il 10 per cento dalla

Camera di Commercio industria agricoltura ed artigianato di Milano. La sua *corporate governance* si articolava nel consiglio di amministrazione (entro cui siede l'amministratore delegato), nell'assemblea e nel collegio sindacale (oltre al controllo contabile esercitato da una società di revisione, iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia). Dalla primavera 2013 (con il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43) fu previsto che un Commissario unico, delegato dal Governo, fosse titolare di poteri sostitutivi, a fronte di situazioni ostative alla realizzazione delle opere essenziali e connesse o al regolare svolgimento dell'evento, nonché di un potere speciale derogatorio a mezzo di ordinanza.

La partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree - ai sensi del **comma 2** - si articola anche nella realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, da parte dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT): ad esso è a tale scopo attribuito un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015.

L'Istituto Italiano di Tecnologia¹⁴ è una fondazione privata disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile. La Fondazione, che ha sede in Genova e può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all'estero, è istituita con le finalità di promuovere lo sviluppo tecnologico e la formazione avanzata del paese. A tale scopo facilita ed accelera lo sviluppo, nel sistema di ricerca nazionale, delle capacità scientifiche e tecnologiche adeguate a favorire la transizione del sistema di produzione nazionale verso assetti tecnologicamente all'avanguardia; sviluppa metodi e competenze innovativi, per agevolare l'introduzione di pratiche di eccellenza nell'ambito della ricerca nazionale; promuove e sviluppa l'eccellenza scientifica e tecnologica sia direttamente, mediante i suoi laboratori di ricerca multidisciplinari, sia indirettamente, mediante collaborazioni con laboratori e gruppi di ricerca nazionali e internazionali; porta avanti programmi di formazione avanzata; crea conoscenza tecnologica, relativa a componentistica, metodica, processi e tecniche da utilizzare per la realizzazione di prodotti e servizi e loro collegamenti; promuove collegamenti con centri d'eccellenza specializzati; promuove l'interazione tra aree di ricerca fondamentale e applicata, incoraggiandone lo sviluppo sperimentale.

Si ricorda che il comma 176, articolo 1, della legge di stabilità per il 2015 (L. 190/2014), aumentava di 3 milioni di euro dal 2015 l'autorizzazione di spesa (art. 1, comma 578 della legge 23 dicembre 2005 n. 266) destinata alle iniziative¹⁵ di sviluppo tecnologico del paese e per l'alta formazione tecnologica.

¹⁴ IIT, istituito con l'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326

¹⁵ La Fondazione Istituto italiano di tecnologia – IIT può costituire o partecipare a *startup* innovative e altre società anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici strategici, previa autorizzazione del MIUR di concerto con il MISE. Nel caso in cui le predette finalità siano realizzate con i contributi pubblici, la Fondazione può destinare alla loro realizzazione una quota, fino ad un massimo del dieci per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del MIUR di concerto con il MEF.

L'IIT elabora un progetto esecutivo¹⁶, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso EXPO S.p.a.. Ai sensi del **comma 3**, poi, le modalità attuative delle iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree in questione sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che opera su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e può avvalersi del supporto tecnico di Cassa depositi e Prestiti S.p.a. L'utilizzo delle aree potrà avvenire, ove necessario, previo loro adattamento: in proposito, si rammenta che l'articolo 5, comma 1, lettera d) del [decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43](#) (convertito dalla legge 24 giugno 2013, n. 71) fece rientrare una serie di opere dell'Expo sotto la disciplina dell'art. 6, comma 2, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: perciò esse - previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale - poterono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo¹⁷.

Il **comma 4** autorizza, per l'anno 2015, un contributo dello Stato dell'importo di 20 milioni di euro per il concorso agli oneri di sicurezza sostenuti dalla Società Expo S.p.a. in ragione della qualifica di sito sensibile per la durata dell'evento.

Già prima della deliberazione - con cui Milano fu scelta come sede dell'edizione 2015 dal *Bureau International des Expositions* (BIE, convenuto a Parigi il 31 marzo 2008) - Expo 2015 era stata dichiarata 'grande evento' da parte italiana, con [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 agosto 2007](#). La dichiarazione di 'grande evento' aprì la via all'equiparazione con le calamità naturali, ai fini dell'applicazione di procedure emergenziali e poteri d'ordinanza (ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 5, del [decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343](#), introdotto in sede di conversione dalla [legge 9 novembre 2001, n. 401](#): comma con il quale si estendeva ai 'grandi eventi' di competenza del Dipartimento della protezione civile l'applicabilità dell'articolo 5 della legge sulla protezione civile n. 225 del 24 febbraio 1992, relativo appunto allo stato di emergenza ed al connesso potere di ordinanza)¹⁸. Qui però il riferimento è piuttosto ai

¹⁶ Esso è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

¹⁷ Si trattava di "opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità: in effetti, "i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque altro edificio da realizzare, connessi all'Expo 2015", oggetto della norma, sono quelli per i quali sussista "l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'Evento". La citata disposizione prevedeva che ai medesimi edifici temporanei connessi all'evento Expo 2015, per i quali sussisteva l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'evento, non si applicassero le norme relative al rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza. La disposizione affermava, più in generale, che la sostenibilità ambientale di Expo 2015 era in ogni caso garantita dalla compensazione delle emissioni di CO2 nel corso della preparazione e realizzazione dell'evento; tale enunciazione si estendeva anche agli edifici non temporanei, che avrebbero soddisfatto il requisito di sostenibilità ambientale mediante prestazioni energetiche e da copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili superiori ai minimi previsti dalla legge.

¹⁸ Il legislatore successivamente intese spezzare la connessione tra poteri provvedimentali in deroga, propri di una gestione emergenziale di protezione civile, e 'grandi eventi', quale consentita dall'articolo 5-bis, comma 5, del citato decreto-legge n. 343 del 2001. A tal fine, abrogò quel comma (mediante l'articolo 40-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge n. 27 del 2012); tuttavia la legge intese far salva quella connessione per quanto concerne l'Expo 2015, mantenendo fermi gli effetti

profili di sicurezza che "richiedono anche altri tipi di controllo, riferibili a contesti criminali anche diversi dai meri profili antimafia, ma sempre nell'ambito dei parametri previsti dalla [legge n. 121 del 1981](#), con particolare riferimento all'articolo 7, che esclude espressamente la possibilità di raccogliere informazioni relative al solo fatto dell'appartenenza ad una fede politica o religiosa": così si espresse il rappresentante del Governo in sede di sindacato ispettivo, quando dichiarò che "anche nell'ambito della definizione dei protocolli di legalità per la fase di costruzione, il sito è stato ritenuto a tutti gli effetti sito sensibile, così come previsto e come peraltro successivamente confermato anche dall'[articolo 5 del decreto-legge n. 7 del 2015](#), convertito con modificazioni dalla [legge n.43 del 2015](#)"¹⁹.

Il **comma 5** - per fare fronte al mancato contributo della provincia di Milano alla Società Expo S.p.a. - prescrive la revoca delle risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbrate (1° lotto funzionale). Per accelerarne la messa a disposizione e l'effettiva utilizzabilità, la loro destinazione alla richiamata Società avverrà anche in attuazione dell'[articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#): si tratta della disciplina delle modalità di revoca dei finanziamenti relativi all'evento Expo 2015 e della procedura di rifinalizzazione e assegnazione delle risorse revocate²⁰.

della dichiarazione di 'grande evento' (resa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 agosto 2007) e delle conseguenti ordinanze, sopra richiamate, che autorizzavano la deroga di disposizioni vigenti. Così dispone l'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, di riordino della protezione civile, come convertito dalla legge n. 100 del 2012.

¹⁹ XVII legislatura, Camera dei deputati, seduta n. 436 di venerdì 5 giugno 2015, Resoconto stenografico dell'Assemblea, risposta all'interpellanza urgente Daniele Farina ed altri n. 2-00992 della Sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico.

²⁰ Per la quale i finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del Tavolo Lombardia di cui al D.P.C.M. 22 ottobre 2008, individuati con atto del Commissario unico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, confluiscono in un apposito Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, denominato "Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015" e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento.

Articolo 6 *(Intervento per il Giubileo)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, con priorità per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie, con la dotazione di 94 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro per l'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Le risorse del Fondo non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2015 sono utilizzate

nell'esercizio successivo.

2. Al fine di incrementare l'offerta del servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro e di potenziare il sistema dei servizi sanitari, in particolare gli interventi di emergenza, in concomitanza al Giubileo straordinario della Misericordia, è attribuito alla Regione Lazio un contributo di 47 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 17 milioni per il potenziamento del servizio ferroviario regionale e 30 milioni per il sistema dei servizi sanitari.

L'articolo 6 istituisce un Fondo per la realizzazione degli interventi per il Giubileo straordinario della Misericordia, con priorità ai settori della mobilità, del decoro urbano e della riqualificazione delle periferie, e assegna alla Regione Lazio contributi da destinare al potenziamento del servizio ferroviario regionale e del sistema dei servizi sanitari nel periodo giubilare.

Il comma 1 dispone l'istituzione di un Fondo per la realizzazione di interventi in vista del Giubileo straordinario della Misericordia, che avrà inizio l'8 dicembre prossimo e si concluderà il 20 novembre 2016. Il Fondo, che è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è destinato a finanziare i richiamati interventi accordando priorità ai settori della mobilità, del decoro urbano e della riqualificazione delle periferie.

La dotazione del Fondo complessiva è pari a 159 milioni: 94 milioni per il corrente anno e 65 milioni per l'anno 2016. Al riguardo, si prevede che le risorse eventualmente non utilizzate nell'esercizio finanziario in corso potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Nella disposizione istitutiva del Fondo non si specificano (come accade con il comma 2 in favore della Regione Lazio) i potenziali beneficiari dello stesso, la cui individuazione non può che intendersi demandata ai richiamati decreti di riparto. A questi ultimi potrà eventualmente essere altresì demandata anche la previsione di una specifica rendicontazione delle spese sostenute a carico del Fondo per l'effettuazione degli interventi, che non è contemplata nel provvedimento in esame.

Con riferimento alle iniziative già assunte dalle Istituzioni in relazione al Giubileo della misericordia, si segnala che con deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 agosto 2015 è

stato autorizzato il “Piano organico e coordinato degli interventi per il Giubileo straordinario della misericordia finalizzati alle emergenze in materia di traffico, mobilità e inquinamento atmosferico ed acustico”, approvato da Roma Capitale²¹. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 61 del 2012 (comma introdotto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 51 del 2013), secondo cui “per l’attuazione degli interventi da effettuare sul territorio di Roma Capitale per rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico, alla mobilità ed all’inquinamento atmosferico o acustico, il Sindaco provvede con proprie ordinanze, anche in deroga ad ogni disposizione di legge e comunque nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché nei limiti e secondo i criteri indicati nella stessa delibera, con oneri a carico di Roma Capitale”.

La citata deliberazione attribuisce al Sindaco di Roma Capitale (ed ora al Commissario straordinario per la provvisoria gestione di Roma Capitale²²) la facoltà di adottare ordinanze per far fronte alle situazioni emergenziali derivanti dallo svolgimento del Giubileo, attraverso la messa in opera degli interventi recati nel citato Piano. Dette ordinanze possono derogare esclusivamente alle disposizioni tassativamente individuate nel Piano stesso, che disciplinano i termini endoprocedimentali previsti per l’adozione dei provvedimenti amministrativi relativi agli interventi recati nel Piano. Ciò affinché questi ultimi possano essere portati a termine in tempo utile all’avvio e allo svolgimento dell’evento giubilare.

Il comma 2 attribuisce alla Regione Lazio un contributo complessivo di 47 milioni di euro per l’anno 2015, di cui 17 da destinare al potenziamento del servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro e 30 per il potenziamento del sistema dei servizi sanitari, con particolare riferimento agli interventi di emergenza.

Con riferimento alle misure già esaminate dal Parlamento per interventi sanitari in vista dell’evento giubilare, si segnala l’articolo 9-*decies* del decreto legge n.78 del 2015 (disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge n.125 del 2015. Tale articolo assegna alla Regione Lazio, al fine di attuare il programma per il Giubileo straordinario del 2015-2016 e, in particolare, per fronteggiare le esigenze sanitarie connesse alla grande affluenza di persone, un contributo di euro 33.512.338 per l’anno 2016. La regione Lazio è tenuta a presentare al Ministero della salute il programma degli interventi da realizzare e, acquisito su di esso il parere favorevole dello stesso Ministero (di concerto con il Ministero dell’economia), a richiedere l’ammissione al finanziamento di ogni singolo intervento contenuto nel

²¹ L’approvazione del piano è avvenuto con delibera di Giunta Capitolina n. 285 del 27 agosto 2015, documento contenente le linee fondamentali di azione nei settori più direttamente coinvolti dall’impatto giubilare, gli obiettivi principali della gestione organizzativa e i connessi ambiti operativi di intervento.

²² Con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2015, a seguito dello scioglimento dell’Assemblea capitolina di Roma Capitale (conseguente alle dimissioni rassegnate da 26 consiglieri), il dott. Francesco Paolo Tronca è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione di Roma Capitale fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al medesimo sono stati conferiti i poteri spettanti all’Assemblea capitolina, alla Giunta e al Sindaco.

programma approvato. L'erogazione delle risorse è effettuata per stati di avanzamento lavori dei singoli interventi da eseguire.

Sempre in funzione delle straordinarie esigenze di carattere sanitario connesse al Giubileo, il comma 2 dello stesso articolo *9-decies* sancisce, per gli enti del Servizio sanitario regionale della Regione Lazio, la non applicabilità, per gli anni 2015 e 2016, delle limitazioni alla spesa per l'assunzione di personale a tempo determinato previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 (ovvero che tale spesa non può essere superiore al cinquanta per cento di quella sostenuta nel 2009).

Ai pellegrini che fanno ingresso sul territorio nazionale per il Giubileo è poi consentito, ai sensi del comma 3, di usufruire gratuitamente, previo versamento di un contributo volontario pari a 50 euro, di eventuali prestazioni sanitarie erogate in urgenza dalle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale (in caso di mancato versamento del contributo, i pellegrini sono tenuti a corrispondere, per le prestazioni ospedaliere erogate in urgenza, le tariffe vigenti nella regione dove insiste la struttura ospedaliera). Il contributo non è dovuto dai pellegrini provenienti da Paesi con i quali vigono accordi in materia sanitaria (comma 4). Le somme derivanti dal pagamento dei contributi sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute destinato al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in favore dei pellegrini (comma 5). Ai sensi del comma 6, qualora le richieste di rimborso pervenute da parte delle regioni dovessero eccedere le somme riassegnate sul capitolo di spesa destinato a tali rimborsi, ai maggiori oneri si provvede a valere sulle risorse vincolate all'attuazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Nel novero degli interventi legislativi in campo sanitario adottati in vista del Giubileo, si segnala infine l'articolo *9-novies* del citato decreto-legge n.78 del 2015. Quest'ultimo, inserito nel corso dell'esame in Senato, al fine di potenziare le misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale per salvaguardare la collettività da rischi per la salute, autorizza il Ministero della salute - per le medesime finalità di prevenzione e controllo delle malattie infettive di cui all'articolo 1, comma 599, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) e ferme restando le autorizzazioni di spesa ivi previste - ad effettuare un'ulteriore spesa di 3.100.000 euro per il 2015 e di 2.341.140 euro a decorrere dal 2016, anche allo scopo di fronteggiare le emergenze sanitarie in previsione della grande affluenza di cittadini stranieri in Italia in occasione dello svolgimento del Giubileo straordinario e di Expo, nonché in previsione del possibile incremento dei flussi migratori che si verificano soprattutto nell'area mediterranea.

Articolo 7

(Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del Giubileo)

1. Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, il contingente di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, è incrementato fino a 1.500 unità a partire dal 16 novembre 2015 e fino al 30 giugno 2016. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 3.764.789 per l'anno 2015 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di euro 14.312.000

per l'anno 2016 con specifica destinazione di euro 14.012.000 per il personale di cui al comma 74 e di euro 300.000 per il personale di cui al comma 75, dell'articolo 24, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Per le contingenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e fatto salvo l'articolo 88, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i trasferimenti del personale del ruolo assistenti e agenti della Polizia di Stato possono essere disposti, a domanda, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro anni, nella stessa sede di servizio.

4. Con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza sono definite le modalità attuative del comma 3.

L'**articolo 7** incrementa il Piano di impiego delle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso con le Forze di Polizia di un ulteriore contingente massimo di 1.500 unità a partire dal 16 novembre 2015 fino al 30 giugno 2016, al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo della Misericordia e a seguito dei recenti episodi terroristici internazionali. A tal fine il comma 2 reca l'autorizzazione di spesa, mentre i commi 3-4 consentono una deroga alle disposizioni vigenti in materia di trasferimenti del personale della Polizia di Stato.

Il **comma 1** stabilisce che il contingente di personale militare delle Forze Armate impiegato congiuntamente alle Forze di Polizia nell'operazione *Strade Sicure* già

autorizzato fino al 31 dicembre 2015 dal comma 5-*bis* del DL n. 78/2015 (c.d. *enti territoriali*) è incrementato di un ulteriore contingente di 1.500 unità a partire dal 16 novembre 2015 e fino al 30 giugno 2016. Dalla relazione illustrativa del Governo risulta che l'attuale contingente è di 4.800 unità di militari.

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, il comma 1 rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati (comma 1);
2. il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari (comma 2);
3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza (comma 3).

In relazione al richiamato *Piano di impiego* si ricorda che il decreto legge n. 92/2008 ha autorizzato il ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio. In particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle Forze Armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere. **Il Piano d'impiego** delle Forze armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è **operativo dal 4 agosto 2008**. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta.

Ulteriore proroga fu recata dall'articolo 24, commi 74 e 75 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che prorogava per due ulteriori semestri, a decorrere dal 4 agosto 2009, il piano di impiego di un contingente di personale militare delle Forze Armate destinato a servizi di perlustrazione e pattuglia "in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia" (comma 74). Al contempo, il richiamato decreto-legge prevedeva la corresponsione al personale di Polizia (comma 75), impiegato nelle medesime attività di vigilanza, di una indennità pari quella del personale delle Forze Armate così impegnato.

Il piano è stato successivamente più volte prorogato, tra cui, da ultimo:

1. fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;
2. fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge n. 192 del 2014 (c.d. *mille proroghe*);
3. fino al 30 giugno 2015 dall'articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,
4. fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 5-*bis* del decreto legge n. 78 del 2015 (c.d. *enti territoriali*).

Una disposizione del disegno di legge di stabilità per il 2016 - attualmente all'esame della Camera dei Deputati (ddl A.C. 3444) - recata dall'art. 1, commi 251-2, ne prevede ulteriormente la proroga fino al 31 dicembre 2016 nel limite di 4.800 unità, autorizzandone la relativa spesa.

Si ricorda che l'articolo 5-*bis* ha provveduto a prorogare di ulteriori 6 mesi, sino al 31 dicembre 2015, il piano d'impiego del personale militare delle FFAA per compiti di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili nell'ambito dell'operazione *Strade sicure* già prorogata dall'articolo 5 del D.L. n. 7/2015 (*contrasto al terrorismo e proroga missioni*) che aveva anche disposto l'aumento del contingente - inizialmente di 3.000 unità - di ulteriori 1.800 uomini di cui 200 nell'ambito dell'operazione *Terra dei Fuochi*, già disposta con il D.L. n. 136/2013.

Il **comma 2** reca l'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 pari a euro 3.764.789 per il personale militare delle Forze Armate di cui al comma 74 sopra richiamato, nonché di euro 14.312.000 per il 2016, di cui 14.012.000 per le Forze Armate e 300.000 per le Forze di Polizia di cui al comma 75 sopra richiamato.

Il **comma 3** consente di derogare, per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse al Giubileo della Misericordia, a quanto previsto dall'art. 55, comma 1, del D.P.R. n. 335/1982, per i trasferimenti del personale del ruolo assistenti e agenti della Polizia di Stato, prevedendo che tali trasferimenti possano essere disposti anche se il dipendente che ne faccia domanda non abbia maturato il requisito della permanenza ininterrotta per 4 anni nella stessa sede di servizio. Viene fatto salvo l'art. 88, ultimo comma della l. n. 121/1981 che prevede che i trasferimenti di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

Il **comma 4** prevede che le modalità con cui vengono disposti i trasferimenti del personale della Polizia di Stato di cui al comma precedente siano stabilite con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Articolo 8 *(Made in Italy)*

1. Per il potenziamento delle misure straordinarie per le imprese previste dall'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati ulteriori 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2015 destinati ad integrare le attività del Piano di promozione straordinaria del *Made in Italy*.

2. I fondi sono destinati alle misure di cui al comma 2, lettere *b)* ed *f)* dell'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in particolare quanto ad euro 2 milioni per il

supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale e quanto ad euro 8 milioni per la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*.

3. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla realizzazione delle misure di cui al comma 2 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 133 del 2014.

La previsione di stanziamenti per il Piano di promozione straordinaria del *Made in Italy* - contenuta nell'articolo - si accompagna ad una finalizzazione particolare per il sistema fieristico e per il contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*. Si conferma il ruolo dell'ICE nella gestione del piano e nell'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il **comma 1** stanziava 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2015, per integrare le attività del Piano di promozione straordinaria del *Made in Italy*. Ciò dovrà avvenire mediante il potenziamento delle misure straordinarie per le imprese previste dall'[articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 11 novembre 2014, n. 164](#), secondo cui il Piano è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle specifiche azioni che riguardano il settore agroalimentare.

La materia era già normativamente stratificata, facendo sistema con l'articolo 16 della [legge n. 180/2011](#) (rubricato "Politiche pubbliche per la competitività" e dedicato anche alla promozione del "Made in Italy" con specifico riguardo alle micro, piccole e medie imprese) e con l'articolo 4, comma 61 della [legge n. 350 del 2003](#), che prevede tra l'altro "una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy».

Si ricorda che la [legge 350 del 2003](#) (articolo 4, comma 61) aveva istituito presso il MiSE un fondo per la realizzazione di una campagna straordinaria a favore del *Made in Italy* che dal 2004 affianca il programma promozionale ordinario. Il programma straordinario è gestito dal Mise e attuato dall'ICE in collaborazione con Regioni, associazioni imprenditoriali, sistema fieristico e sistema camerale.

In sintesi, il Piano interviene a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, in particolare piccole e medie, attraverso linee direttrici valide per tutti i settori economico produttivi interessanti, prevedendo, tra l'altro, le seguenti azioni: iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie; sostegno all'utilizzo degli strumenti di *e-commerce* da parte delle piccole e medie imprese; realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri; erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher* destinati per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione; sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia; valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti; sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari per favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015.

In riferimento ad altre due misure ivi previste, il **comma 2** destina i fondi di cui al primo comma: 2 milioni vanno in supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale, mentre 8 milioni andranno per la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*.

Si rammenta, per quanto attiene all'attività parlamentare di indirizzo al Governo circa le iniziative da intraprendere a tutela del *made in Italy* agroalimentare, che il 14 gennaio 2014 è stata approvata all'unanimità dalla Camera dei deputati la mozione Sani n. 1-00311 con la quale si impegna il Governo, tra l'altro, ad intraprendere, anche in sede europea, iniziative finalizzate a rafforzare la tutela della denominazione *made in Italy* nel campo delle produzioni agroalimentari, attivando prioritariamente misure contro l'utilizzo della stessa denominazione in maniera falsa e ingannevole e ad attivarsi a livello nazionale, internazionale e comunitario per la difesa delle produzioni italiane contrastando il fenomeno dell'*Italian sounding*; a rendere più efficace e intensa la politica di promozione e diffusione in Italia e all'estero dei prodotti agroalimentari italiani attraverso un incremento delle risorse finanziarie già stanziato. Come afferma l'ICE, tecnicamente l'*Italian sounding* consiste in una pratica che induce il consumatore, attraverso l'utilizzo di parole, colori, immagini e riferimenti geografici, ad associare erroneamente un prodotto a quello italiano. L'imitazione evocativa dei prodotti italiani è causa di un consistente danno economico alle aziende italiane del settore.

Si consideri, per quanto qui possa rilevare, che il nuovo regolamento UE 1152/2011 istituisce un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per agevolare la comunicazione, da parte dei produttori, nel mercato interno delle caratteristiche o

proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi valore aggiunto, a condizione che: a) l'indicazione si riferisca a una caratteristica di una o più categorie di prodotti o ad una modalità di produzione o di trasformazione agricola applicabili in zone specifiche; b) l'uso dell'indicazione conferisca valore al prodotto rispetto a prodotti di tipo simile; c) l'indicazione deve avere una dimensione europea (art. 27-31).

A livello nazionale, si ricorda che in passato, più di una occasione, attraverso provvedimenti legislativi, invero mai attuati, ovvero attraverso proposte legislative, presentate anche nel corso dell'attuale legislatura, si è tentato di introdurre veri e propri marchi distintivi delle produzioni agricole ed agroalimentari nazionali. Si ricorda, in particolare, al riguardo, l'articolo 7 del [D.Lgs. n. 173/1998](#) che ha demandato ad un regolamento del Ministro per le politiche agricole, da adottarsi di concerto con i dicasteri interessati (*ex* Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro per il commercio con l'estero), l'istituzione, entro il 20 dicembre 1998, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del marchio identificativo della produzione agroalimentare nazionale. In particolare, tale marchio, di proprietà del Ministero per le politiche agricole, doveva dovuto consistere in un segno o indicazione per la distinzione nel commercio della produzione agroalimentare nazionale. Tale norma è rimasta invero senza attuazione per le censure mosse dalla Commissione europea per violazione delle norme in materia di concorrenza, in quanto il marchio in questione avrebbe potuto favorire i prodotti nazionali a scapito di quelli provenienti da altri Stati membri.

Inoltre, l'articolo 4, comma 61 della [legge n. 350/2003](#) ha previsto l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un apposito Fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «*made in Italy*», da realizzarsi anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze anche rivolte alla diffusione del «*made in Italy*» nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale.

Si segnala al riguardo che – in sede di risposta ad una interrogazione a risposta immediata presso l'Assemblea della Camera dei deputati, il 17 settembre 2014, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è intervenuto sulla istituzione di un vero e proprio segno distintivo.

Ai sensi del **comma 3**, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla realizzazione delle misure in questione, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali. Esse sono previste dal predetto articolo 30, il cui comma 3 investe l'ICE dell'attuazione delle prescrizioni del piano di cui al comma 1; l'ICE-Agenzia stipula anche una convenzione con il Ministero dello sviluppo economico in cui sono definiti: gli obiettivi attribuiti all'ICE-Agenzia per favorire l'attrazione degli investimenti esteri; i risultati attesi; le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.

Per quanto attiene alle modalità operative dell'ICE-Agenzia, essa svolge l'attività di attrazione degli investimenti all'estero attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane; la dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese -

assegnato all'ICE per le attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero - è destinata all'attrazione degli investimenti.

Articolo 9

(Revoca finanziamenti interventi non attuati e abrogazioni procedure per aeroporti)

1. Al fine di garantire l'utilizzo delle risorse stanziare e di accelerare la realizzazione di opere valutate di interesse pubblico generale, all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai commi 5 e 6, le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno dell'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti.»;

b) al comma 5 le parole: «dei termini fissati al comma 2, lettere a), b) e c) per l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere» sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni fissate dal comma 3-bis» ed in fine sono aggiunte le seguenti: «secondo le tabelle di finanziamento allegata ai decreti di cui al comma 2».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per gli interventi finanziati a decorrere dall'esercizio finanziario 2014. Sono fatti salvi gli effetti degli adempimenti già compiuti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il comma 3-bis, dell'articolo 71, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 37, è abrogato.

L'articolo 9, al fine di garantire l'utilizzo delle risorse stanziare e di accelerare la realizzazione di opere valutate di interesse pubblico generale, disciplina la revoca di finanziamenti per interventi infrastrutturali e abroga la procedura di approvazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali relativi agli aeroporti di maggiori dimensioni.

Il comma 1 novella l'articolo 3 del decreto-legge 133/2014²³.

L'art. 3, commi 1 e 1-bis, del citato decreto-legge 133/2014 ha incrementato il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal comma 1, dell'articolo 18, del decreto-legge 69/2013²⁴ per 3.890 milioni di euro. Il successivo comma 2 ha individuato le opere da finanziare (suddividendole in tre categorie, indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma) e demandato l'assegnazione delle risorse ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo stesso comma 2

²³ Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".

²⁴ Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

ha altresì previsto un termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (vale a dire entro il 13 ottobre 2014) per l'emanazione del decreto interministeriale di assegnazione delle risorse agli interventi individuati dalla lettera a) appaltabili entro il 28 febbraio 2015: Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema idrico Basento-Bradano, Settore G; Asse autostradale Trieste-Venezia; Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma. Alla lettera b) sono elencati gli interventi appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 ottobre 2015: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; completamento asse viario Lecco-Bergamo; messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia; completamento e ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi - AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria-Marche; completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna. Il medesimo comma 2 prevede un decreto interministeriale di assegnazione delle risorse agli interventi di cui alla lettera c), ossia ai seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 ottobre 2015: metropolitana di Torino; tramvia di Firenze; lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; autostrada Salerno-Reggio Calabria svincolo Laureana di Borrello; adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88; completamento della S.S. 291 in Sardegna; variante della "Tremezzina" sulla strada statale internazionale 340 "Regina"; collegamento stradale Masserano-Ghemme; ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; asse viario Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo; primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; continuità interventi nuovo tunnel del Brennero; quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno; completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell'art. 18, comma 9, del decreto-legge n. 69 del 2013. Il rispetto del termine di cantierabilità è indispensabile per evitare la revoca dei finanziamenti (comma 5).

Il comma 1, lettera a) inserisce un nuovo comma 3-*bis*) all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 133 del 2014 che specifica il momento in cui si realizzano le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità che consentono il mantenimento dei finanziamenti degli interventi infrastrutturali elencati nell'articolo 3, comma 2, lettere a) b) e c); qualora le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità non si realizzano si producono le revoche dei finanziamenti secondo quanto previsto dai commi 5 (oggetto di novella dalla successiva lettera b) e 6. Le predette condizioni si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno dell'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti.

Il comma 1, lettera b), novella il comma 5 sostituendo il riferimento ai “termini fissati al comma 2 lettere a), b) e c) per l'appaltabilita' e la cantierabilita' delle opere” con quello al nuovo comma 3-*bis* prima illustrato e specifica che la revoca del finanziamento è individuabile nelle tabelle di finanziamento allegate ai decreti di cui al comma 2, cioè i decreti ministeriali che hanno individuato le ulteriori opere da finanziare secondo quanto previsto dalla Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANCI disciplinante i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse del programma «Nuovi progetti di interventi» (decreto ministeriale 6 marzo 2015).

Il comma 2 fa retroagire l'effetto delle disposizioni di cui al comma 1 agli interventi finanziati a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e mantiene fermi gli effetti degli adempimenti già compiuti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il comma 3 abroga il comma 3-*bis*, dell'articolo 71, del decreto-legge 1/2012²⁵ che disciplina la procedura di approvazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali relativi agli aeroporti di maggiori dimensioni.

Il citato comma 3-*bis* definisce infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali di cui all'articolo 17, comma 34-*bis*, del D.L. n. 78/2009, compresi quelli inseriti nell'ambito dei contratti di programma o convenzione unica. Gli aeroporti di cui al citato articolo 17, comma 34-*bis*, sono:

- sistemi aeroportuali nazionali con traffico superiore a 8 milioni di passeggeri annui (aeroporti di Roma e Milano);
- sistemi aeroportuali aventi strutture con sedimi in regioni diverse (sistema aeroportuale del Garda, del quale fanno parte gli aeroporti di Brescia e Verona).

Per l'adeguamento delle infrastrutture di tali aeroporti, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia. Per l'approvazione e l'esecuzione dei suddetti interventi infrastrutturali e dei Piani di Sviluppo Aeroportuale le società di gestione aeroportuali si avvalgono delle procedure approvative disciplinate da:

- Parte II, Titolo III, Capo IV (articoli da 161 a 194), rubricato “*Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi*”, del D.Lgs. n. 163/2006;
- legge n. 449/1985, la quale reca finanziamenti per gli aeroporti di Roma e Milano e, per quanto riguarda le procedure di approvazione delle opere, rinvia alla legge n. 1/1978, che però risulta in larga parte abrogata.

²⁵ D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”.

Articolo 10
(Continuità territoriale)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, è attribuita alla Regione Sardegna la somma di euro 30 milioni per l'anno 2015. Le predette risorse non rilevano per l'anno 2015 tra le entrate finali del saldo di cui al comma

463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le spese effettuate nel 2016 a valere sulle risorse attribuite nel 2015 di cui al primo periodo sono escluse dai vincoli di finanza pubblica.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono impiegate in osservanza alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari.

L'articolo 10 stanziava risorse per garantire la continuità territoriale aerea con l'isola Sardegna, per i residenti e non residenti nella regione.

Il comma 1 attribuisce alla Regione Sardegna la somma di euro 30 milioni per l'anno 2015 con le seguenti finalità:

- garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna, che:
 - consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità;
 - assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti.

Il secondo periodo del comma 1 esclude le predette risorse, per l'anno 2015, tra le entrate finali del saldo di cui al comma 463 (Pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario) dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (190/2014) in base al quale le regioni a decorrere dal 2015, in fase di rendiconto, e a decorrere dal 2016, in fase di previsione, devono conseguire il pareggio di bilancio - definito come "saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa" - sia considerando le entrate e le spese finali, sia considerando le entrate e le spese correnti. Il terzo periodo del comma 1 esclude le spese effettuate nel 2016, a valere sulle risorse attribuite nel 2015, di cui al primo periodo, dai vincoli di finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che le risorse di cui al comma 1 sono impiegate in osservanza alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari.

L'articolo 1, commi 837 e 840 della legge finanziaria 2007 (296/2006) prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuità territoriale alla regione Sardegna e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico della medesima regione. Il regime previgente che finanzia con risorse statali gli oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree per garantire la continuità territoriale è stato oggetto di proroghe negli anni successivi; il decreto ministeriale 29 novembre 2011 ha disposto in materia relativamente ai collegamenti con gli aeroporti di Roma e Milano (CT1) fino alla cessazione disposta con decreto ministeriale 25 ottobre 2012; per i collegamenti con gli altri aeroporti (CT2) la cessazione del regime di finanziamento statale degli oneri di servizio pubblico è stata disposta dal decreto ministeriale 23 novembre 2015. Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 1008/2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, all'articolo 16, disciplina gli oneri di servizio pubblico che uno Stato membro può imporre ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall'aeroporto stesso. Tale onere è imposto esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale. I criteri specifici imposti sulla rotta oggetto dell'onere di servizio pubblico sono stabiliti in modo trasparente e non discriminatorio. Nel valutare la necessità e l'adeguatezza di un onere di servizio pubblico previsto lo Stato membro tiene conto o gli Stati membri tengono conto:

- a) dell'equilibrio tra l'onere previsto e le esigenze in materia di sviluppo economico della regione interessata;
- b) della possibilità di ricorrere ad altre modalità di trasporto e dell'idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto, in particolare nel caso in cui i servizi ferroviari esistenti servano la rotta prevista con un tempo di percorrenza inferiore a tre ore e con frequenze sufficienti, coincidenze e orari adeguati;
- c) delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti;
- d) dell'effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi.

Articolo 11

(Spazi finanziari per interventi nel settore delle linee metropolitane)

1. Per l'esercizio finanziario 2015, ai comuni che hanno effettuato pagamenti nell'anno 2015 con risorse proprie in cofinanziamento per interventi relativi a linee metropolitane approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, sono attribuiti spazi finanziari ai fini del patto di stabilità interno, pari a complessivi 50 milioni di euro.

2. L'ammontare degli spazi attribuiti a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai pagamenti di cui al comma 1. A tal fine, entro il termine perentorio di 8 giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge i comuni comunicano, mediante l'applicativo web del patto di stabilità interno, i pagamenti sostenuti nell'anno 2015. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi disponibili, gli spazi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.

L'articolo 11 determina spazi finanziari per i comuni ai fini della realizzazione di interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa.

Il comma 1 attribuisce spazi finanziari, ai fini del patto di stabilità interno, pari a complessivi 50 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2015, ai comuni che:

- hanno effettuato pagamenti, nell'anno 2015, con risorse proprie in cofinanziamento, per:
 - interventi relativi a linee metropolitane, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 211/1992²⁶ che disciplina l'approvazione dei progetti infrastrutturali di sistemi di trasporto rapido di massa, presentati dai comuni;
 - ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2 della legge 1042/1969²⁷ che disciplina il piano dei trasporti pubblici del comprensorio, per il miglior coordinamento delle linee metropolitane con le ferrovie e con gli altri modi di trasporto, presentati dai comuni, prevedendo anche il procedimento espropriativo.

²⁶ Legge 26 febbraio 1992, n. 211 "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa".

²⁷ Legge 29 dicembre 1969, n. 1042 "Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane".

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dell'ammontare degli spazi attribuiti a ciascun comune; a tal fine, entro il termine perentorio di 8 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto-legge i comuni comunicano, mediante l'applicativo web del patto di stabilità interno, i pagamenti sostenuti nell'anno 2015; qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi disponibili, gli spazi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.

Articolo 12

(Misure finanziarie urgenti per interventi in materia di servizio civile nazionale)

1. Al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

L'**articolo 12** in esame incrementa il Fondo nazionale per il servizio civile di 100 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile.

Il Fondo nazionale per il servizio civile è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 ("Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"), per l'assolvimento dei compiti previsti dalla medesima legge n. 230.

L'incremento di 100 milioni per il 2015 previsto dal presente articolo si aggiunge allo stanziamento fissato dalla Tabella C della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), pari a 115,7 milioni per il 2015 (indi 113,4 milioni a decorrere dal 2016 - cap. 2185 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Si segnala che la Tabella C del disegno di legge di stabilità per il 2016 all'esame della Camera dei deputati al momento della redazione della presente scheda (A.C. 3444) prevede una dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile pari a 115,7 milioni annui a decorrere dal 2016 (con un incremento di 2,3 milioni rispetto a quanto previsto a legislazione vigente).

Si ricorda infine che la legge n. 230 del 1998 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile con compiti, tra l'altro, di organizzazione del servizio, di stipula di convenzioni con le amministrazioni e gli enti interessati all'impiego dei volontari, di promozione e cura della formazione e dell'addestramento degli stessi volontari.

Articolo 13

(Rifinanziamento per l'anno 2015 del Fondo sociale per occupazione e formazione)

1. Per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 400 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle economie accertate, relative al medesimo anno

2015, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa. È corrispondentemente ridotto per l'anno 2015 lo stanziamento del capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'**articolo 13** incrementa per l'anno 2015, nella misura di 400 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, il Fondo sociale per occupazione e formazione. Alla copertura finanziaria si provvede mediante impiego di una quota delle economie di spesa accertate (relative al medesimo anno 2015) concernenti le risorse stanziare per l'applicazione (in favore di alcuni contingenti di soggetti) della disciplina previgente sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità (rispetto alle norme stabilite dall'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni).

Si ricorda che:

- nella disciplina vigente prima del presente **articolo 13**, la dotazione finanziaria per gli ammortizzatori sociali in deroga era pari, per il corrente anno 2015, a 1.720 milioni di euro²⁸;
- il disegno di legge di stabilità per il 2016²⁹ dispone un incremento, per l'anno 2016, da 400 a 650 milioni di euro delle risorse finanziarie per gli ammortizzatori sociali in deroga e reca disposizioni per la concessione e la proroga degli stessi, modificando i criteri di cui al D.M. 1 agosto 2014, n. 83473 (cfr. *infra*). Si specifica, tra l'altro, che gli effetti dei trattamenti in oggetto si esauriscono, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2016,

²⁸ Ai sensi dell'[art. 2, comma 65, della L. 28 giugno 2012, n. 92](#), e dell'art. 2 del [D.L. 21 maggio 2015, n. 65](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2015, n. 109](#).

²⁹ Cfr. l'art. 1, commi 164 e 165, dell'[A.C. n. 3444](#).

nell'ambito della transizione all'applicazione della nuova disciplina sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (di cui al [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148](#)).

Si segnala che i trattamenti in deroga liquidati in base al rifinanziamento di cui al presente **articolo 13** rientrano, eventualmente, nell'ambito della nuova disciplina di cui al disegno di legge di stabilità, qualora la decorrenza iniziale dei medesimi sia successiva al 31 dicembre 2015. Sotto il profilo temporale e finanziario, si ricorda che gli impegni contabili statali (relativi allo stanziamento di cui all'**articolo 13**) possono sia ricadere esclusivamente nel 2015 (mediante eventuale assegnazione, nel corso del 2015, delle risorse alle regioni e province autonome) sia essere effettuati nel 2016, in base al principio³⁰ della possibilità di impegno nell'anno successivo delle somme non impegnate del Fondo sociale per occupazione e formazione inerenti alla componente ex Fondo per l'occupazione.

Il disegno di legge di stabilità prevede, in particolare, che: il trattamento di integrazione salariale in deroga possa essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a 3 mesi nell'arco di un anno; il trattamento di mobilità in deroga non possa essere concesso ai lavoratori che abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo pari o superiore a 3 anni, anche non continuativi; il medesimo trattamento di mobilità in deroga (per gli altri lavoratori) possa essere concesso per 4 mesi ovvero 6 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno, per i quali ultimi il limite massimo complessivo non può eccedere 3 anni e 4 mesi. Inoltre, le regioni e le province autonome possono concedere - fermo restando il suddetto termine del 31 dicembre 2016 -, in deroga ai criteri in materia posti dagli artt. 2 e 3 del [D.M. 1 agosto 2014, n. 83473](#), e dalle norme di cui al medesimo disegno di legge di stabilità, i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in oggetto, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero anche in eccedenza a tale quota, con integrale copertura dei relativi oneri a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013.

³⁰ Di cui all'art. 1, comma 8, del D.[L. 20 maggio 1993, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 luglio 1993, n. 236](#).

Articolo 14

(Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di incentivare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica anche per prevenire fenomeni di occupazione abusiva, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2015 da ripartire sulla base del programma redatto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

L'articolo 14 autorizza la spesa di 25 milioni di euro al fine di incentivare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche per prevenire fenomeni di occupazione abusiva.

Il comma 1 autorizza la spesa di 25 milioni di euro, per l'anno 2015, da ripartire, sulla base del programma redatto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 47/2014³¹, al fine di incentivare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche per prevenire fenomeni di occupazione abusiva.

L'articolo 4, citato, prevede l'emanazione, con decreto interministeriale, di criteri per la formulazione di un Programma di recupero e di razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, finanziato, nel limite di 500 milioni di euro, con le risorse provenienti da finanziamenti revocati che erano stati in precedenza destinati alle infrastrutture strategiche. Viene altresì previsto uno stanziamento di ulteriori 67,9 milioni di euro (che vengono prelevati da un nuovo Fondo destinato a raccogliere le risorse non utilizzate da alcuni programmi di edilizia residenziale) per il recupero di alloggi da assegnare, con priorità, agli inquilini appartenenti alle categorie meno abbienti che beneficiano della sospensione degli sfratti. Lo stesso articolo disciplina le procedure per l'utilizzo delle risorse e il monitoraggio sull'attuazione del Programma. Il decreto interministeriale che ha provveduto alla formulazione del Programma è il D.M. 16 marzo 2015.

³¹ Decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015".

Articolo 15

(Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane)

1. Ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, è istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie» da trasferire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017.

2. Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi:

- a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale;
- b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
- c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;
- d) attività e interventi finalizzati alla presentazione e alla promozione della candidatura di Roma 2024.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione, entro quindici giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno. I piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la predisposizione e attuazione del piano pluriennale, il Comitato olimpico nazionale italiano può avvalersi del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia.

4. Il CONI presenta annualmente all'Autorità vigilante una Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1.

5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, è possibile utilizzare le procedure semplificate di cui all'articolo 1 comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare al Comune, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se il

Comune riconosce l'interesse pubblico del progetto affida la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.

7. Le associazioni sportive o le società sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica di gas o di

altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto.

8. Per interventi di rigenerazione, ammodernamento, riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal Piano di cui al comma 3, il Comune può deliberare l'individuazione degli interventi promossi da associazioni sportive senza scopo di lucro, per l'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie» da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). A tal fine autorizza la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni di euro nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017.

In particolare, il **comma 1** prevede che il Fondo «Sport e Periferie» - da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri) e da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) - sia finalizzato al potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e allo sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e in zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico-sociali e incrementare la sicurezza urbana. La spesa complessiva autorizzata a tal fine è di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, ripartita nel modo seguente:

- 20 milioni di euro nel 2015;
- 50 milioni di euro nel 2016;
- 30 milioni di euro nel 2017.

La disciplina del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nato nel 1914 come emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), è stata riordinata dal D.Lgs. 242/1999, successivamente modificato dal D.Lgs. 15/2004.

L'ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal CIO.

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, del D.L. 181/2006, è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa del 19 novembre 2008, il CONI è stato

incluso nell'elenco degli enti pubblici non economici con organico inferiore alle 50 unità confermati al fine di evitarne la soppressione *ex lege* altrimenti disposta dall'art. 26, comma 1, primo periodo, del D.L. 112/2008.

Il **comma 2** elenca gli interventi da attuare tramite il Fondo:

- ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale;
- realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
- completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;
- attività e interventi finalizzati alla presentazione e alla promozione della candidatura di Roma 2024.

Interventi per l'impiantistica sportiva

L'art. 1, commi 304-305, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha introdotto una nuova procedura per la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi impianti e degli spettatori. Gli interventi sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente ad impianti localizzati in aree già edificate. Al fine indicato, è stata semplificata la procedura amministrativa e sono state previste modalità innovative di finanziamento. La procedura inizia con la presentazione, al comune, di uno studio di fattibilità, completo di un piano economico-finanziario (PEF) e dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici dell'impianto in via prevalente.

Il comune convoca una conferenza di servizi preliminare sullo studio di fattibilità, al fine di dichiarare, entro 90 giorni dalla sua presentazione, l'eventuale pubblico interesse della proposta. Nel caso di esito positivo della fase preliminare, il soggetto proponente presenta il progetto definitivo al comune. Il comune convoca una conferenza di servizi decisoria con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. La procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto. Se il progetto comporta atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla regione e la relativa procedura deve concludersi entro 180 giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso necessario alla realizzazione dell'opera. Nel caso di superamento dei termini relativi alle conferenze di servizi (preliminare o decisoria), sono previsti interventi sostitutivi diversamente configurati a seconda della dimensione dell'impianto. Nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, è previsto lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica sul progetto approvato, che deve essere conclusa entro 90 giorni dalla sua approvazione. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni in materia di finanza di progetto presenti nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.163/2006), che consente di realizzare opere pubbliche facendo ricorso al capitale privato. Inoltre, il comma 303, come modificato dall'art. 4, comma 3-*bis*, del D.L. 119/2014 (L. 146/2014), ha aumentato per il triennio 2014-2016 la dotazione del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi

(art. 90, co. 12, della L. 289/2002), con un ammontare pari a 10 milioni di euro per il 2014, 15 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni di euro per il 2016. Nell'ambito della XXXI assemblea annuale dell'Anci, a novembre 2014, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega per lo sport, il commissario dell'Istituto per il credito sportivo e il delegato dell'Anci allo sport hanno poi presentato il progetto "1000 Cantieri per lo Sport", per incentivare gli interventi di manutenzione, ristrutturazione o costruzione *ex-novo* di 500 impianti sportivi di base e 500 spazi sportivi scolastici. Da ultimo, il 24 dicembre 2014 il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega per lo sport ha firmato il decreto con cui è stato approvato il Piano nazionale per la promozione dell'attività sportiva 2014-2015, che, fra l'altro, specifica che per i 500 interventi relativi agli impianti sportivi di base sarà utilizzata parte delle risorse derivanti dal Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva (art. 64 del D.L. 83/2012 - L. 134/2012) non erogate a seguito della sentenza della Corte costituzionale 254/2013.

In base al **comma 3**, per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno. I piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la predisposizione e attuazione del piano pluriennale, il CONI può avvalersi del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia.

Secondo il **comma 4**, il CONI presenta annualmente all'Autorità Vigilante (cioè alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) una relazione sull'utilizzo dei fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo "Sport e Periferie".

Ai sensi del **comma 5**, per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, è possibile utilizzare le procedure semplificate di cui all'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (su cui v. il *box* sopra).

Il **comma 6** prevede che al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare al Comune, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se il Comune riconosce l'interesse pubblico del progetto affida la gestione gratuita dell'impianto

all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.

In base al **comma 7**, le associazioni sportive o le società sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica, di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto.

La centralizzazione degli acquisti di beni e servizi

La centralizzazione degli acquisti di beni e servizi si realizza, in Italia, sotto quattro diverse forme:

§ le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza), con cui la Consip svolge una gara volta ad individuare un operatore economico, che si obbliga a stipulare contratti con tutte le PA che glielo richiederanno, per determinati beni e servizi. Questa modalità separa la procedura di gara dall'affidamento degli appalti. L'operatore economico che vince la gara non si aggiudica gli appalti, che verranno invece stipulati con le singole amministrazioni. Le convenzioni Consip sono state introdotte nel nostro ordinamento con l'articolo 26 della legge 488/1999, che prevede la facoltà per le PA di scegliere se ricorrere alle convenzioni, oppure svolgere gare autonome utilizzando i parametri prezzo-qualità delle stesse come limiti massimi;

§ il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), per gli acquisti "sotto soglia", regolato dall'articolo 328 del DPR 207/2010. Il MEPA si fonda su un bando centralizzato pubblicato da Consip per categorie e specifici beni e servizi. Gli operatori economici possono pubblicare i relativi prezzi indicativi, sui quali le PA possono procedere ad acquisti diretti o a richieste di rilanci competitivi. La normativa impone, per gli acquisti "sotto soglia", il ricorso al MEPA ogni volta che sia pubblicato il bando di abilitazione per l'acquisto da effettuare;

§ i sistemi telematici di acquisto delle regioni, che sono semplicemente uno strumento che consente di svolgere le tradizionali procedure di scelta del contraente secondo modalità telematiche e non cartacee. Essi conseguono importanti risultati in termini di trasparenza ed efficienza;

§ la stazione unica appaltante (SUA), la Centrale unica di Committenza (CUC) e i soggetti aggregatori. In questo modello organizzativo di centralizzazione le singole stazioni appaltanti affidano ad un soggetto centralizzato il compito di svolgere la gara fino alla fase dell'aggiudicazione definitiva. Si tratta di un modello utile per gare di particolare complessità.

Le Amministrazioni statali sono obbligate ad approvvigionarsi facendo ricorso alle convenzioni della Consip, per qualunque categoria merceologica, ove tali convenzioni siano disponibili (articolo 1, comma 449, della legge n. 296/2006).

Limitatamente a particolari categorie merceologiche (**energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento**, telefonia fissa e telefonia mobile), tale obbligo è esteso a tutte le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della PA (come individuate dall'elenco ISTAT, come da ultimo aggiornato sulla GU 30 settembre 2015, n. 227).

In tal caso, esse sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti indicati dalla

normativa, vale a dire *“le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimentoovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati”* (articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95). In base all'articolo 1, comma 455, L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

Per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, aventi ad oggetto una qualunque categoria merceologica, le Amministrazioni dello Stato, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi facendo ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006).

In subordine, qualora non sia disponibile alcuno degli strumenti di cui sopra, le Amministrazioni dello Stato hanno la facoltà di avvalersi degli Accordi quadro conclusi dalla Consip (articolo 2, comma 225, legge n. 191/2009), o di Sistemi dinamici di acquisizione, oppure di provvedere all'approvvigionamento espletando autonome procedure di evidenza pubblica. Gli accordi quadro e i sistemi dinamici di acquisizione sono rispettivamente disciplinati dagli articoli 59 e 60 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006.

Il **comma 8** consente ai Comuni di deliberare, per interventi di rigenerazione, ammodernamento o riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal Piano di cui al comma 3, l'individuazione degli interventi promossi da associazioni sportive senza scopo di lucro, per l'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164.

L'**articolo 24** del D.L. 133/2014 prevede che i comuni possano definire, in relazione ad un determinato ambito del proprio territorio, criteri e condizioni per la realizzazione da parte di cittadini, singoli o associati, di interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano, quali la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. A tal fine, l'ente locale può deliberare la concessione di una riduzione ovvero di un'esenzione di tributi locali inerenti alle attività poste in essere dai predetti soggetti. L'esenzione in ogni caso è concessa per un periodo di tempo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni e le agevolazioni vengono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

La norma non individua i tributi locali che possono essere oggetto di esenzione o di riduzione. Al riguardo si ricorda che il sistema della fiscalità comunale poggia su

quattro principali imposte, costituite dall'IMU, dalla TASI, dalla TARI e dall'addizionale comunale all'Irpef. A queste si aggiungono, oltre ad alcuni trasferimenti statali, le tradizionali entrate locali, vale a dire l'imposta di soggiorno, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco, l'imposta di scopo, la tassa per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Peraltro tali forme di prelievo, ad eccezione delle prime tre, dovrebbero confluire nell'imposta municipale secondaria prevista dal decreto sul federalismo fiscale municipale (articolo 11 del decreto legislativo n. 23 del 2011) la cui introduzione è stata posticipata al 2016.

Articolo 16

(Misure urgenti per il cinema)

1. Per l'esercizio finanziario 2015, il limite massimo complessivo di spesa previsto all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è aumentato ad euro 140 milioni.

L'articolo 16 aumenta (da 115) a 140 milioni di euro - per il solo esercizio finanziario 2015 - il limite massimo complessivo di spesa per la fruizione del credito d'imposta a favore degli investimenti nel settore cinematografico.

L'articolo 16 aumenta (da 115) a **140 milioni** di euro - per il solo esercizio finanziario **2015** - il limite massimo complessivo di spesa previsto all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Si tratta del limite massimo complessivo di spesa per la fruizione dei crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico (estesi anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive): tale limite è attualmente fissato nella misura di **115 milioni** di euro annui a decorrere dal **2015** (mentre il limite massimo complessivo di spesa per il 2014 era di 110 milioni di euro).

Si segnala che su tale materia intervengono anche i commi 178-180 dell'articolo 1 dell'Atto Camera n. 3444³².

In particolare, il comma 179 incrementa la predetta autorizzazione di spesa (prevista dall'articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2013) da **115 a 140 milioni** di euro annui a **decorrere dal 2016**.

L'articolo 8 del D.L. 91/2013 ha reso permanenti, dal 1° gennaio 2014, i crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dalla legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) e li ha estesi - dalla medesima data - anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive.

In particolare, il comma 1 ha reso permanenti, dal 1° gennaio 2014, i crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della L. 244/2007.

Si rammenta che tali crediti d'imposta erano stati prorogati al 2014 dall'articolo 11 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro. Lo stesso articolo aveva previsto l'intervento di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate per la definizione di termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta.

³² Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), già Atto Senato n. 2111. Sulle disposizioni richiamate nel testo, vedi il [Dossier del Servizio Studi della Camera, del Servizio Studi e del Servizio del Bilancio del Senato della Repubblica](#) sull'AC n. 3444, p. 205.

Ai sensi del comma 2, dal 1° gennaio 2014 i predetti benefici fiscali sono stati estesi ai produttori indipendenti di opere audiovisive, come definiti nel comma 5, in base al quale, ai soli fini della concessione dei crediti d'imposta, per "produttori indipendenti di opere audiovisive" si intendono gli operatori di comunicazione che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, che per un periodo di tre anni non destinino almeno il novanta per cento della propria produzione ad una sola emittente e che detengano diritti, relativi alla trasmissione delle opere sulle quali sono richiesti i benefici, secondo specifiche disposizioni affidate ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 3 dell'articolo 8, come modificato dall'articolo 6, comma 2, lett. a), D.L. 83/2014 (L. 106/2014), fissa il limite massimo complessivo di spesa per la fruizione dei crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico (estesi - come ricordato sopra - anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive) nella misura di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 (mentre il limite massimo complessivo di spesa per il 2014 era di 110 milioni di euro).

I meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nel settore cinematografico sono stati introdotti dalla L. 244/2007 per tre anni. Tali agevolazioni sono state successivamente prorogate e rese quindi permanenti - come sopra ricordato - ad opera dell'articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2013 (L. 112/2013), che le ha anche estese ai produttori indipendenti di opere audiovisive (le modalità applicative per tale estensione sono state poi definite con DM 5 febbraio 2015, pubblicato nella GU n. 70 del 25 marzo 2015).

I commi 325-328 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008 riconoscono, in primo luogo, un credito di imposta ai soggetti passivi IRES e ai titolari di reddito di impresa a fini IRPEF, che non appartengono alla filiera del settore cinematografico ed audiovisivo (c.d. *tax credit* esterno) nella misura del 40 per cento degli apporti in denaro effettuati per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28/2004 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche), entro il limite massimo di 1 milione di euro e purché sia rispettato il c.d. "requisito di territorialità" (obbligo di utilizzare l'80 per cento di detti apporti nel territorio nazionale, impiegando manodopera e servizi italiani).

Per le imprese interne alla filiera del cinema (c.d. *tax credit* interno) vengono invece riconosciuti, ai fini delle imposte sui redditi, crediti di imposta differenziati in varie percentuali e con determinati limiti massimi, a seconda che si tratti di imprese di produzione cinematografica, di imprese di distribuzione cinematografica, ovvero di imprese di esercizio cinematografico.

I commi 330-332 stabiliscono i limiti massimi degli apporti ammessi ai fini del calcolo dei crediti di imposta e alla partecipazione complessiva agli utili degli associati e le condizioni per il riconoscimento del credito d'imposta che, tra l'altro, può essere fruito a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film e previa attestazione, rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica, del rispetto delle condizioni richieste dalla legge.

Il comma 335 attribuisce, inoltre, un credito d'imposta per spese relative a manodopera italiana pari al 25 per cento dei costi di produzione, entro il limite massimo di 5 milioni

di euro per ciascun film, su commissione di produzioni estere di pellicole, o loro parti, girate sul territorio nazionale.

Il comma 337 stabilisce, infine, che i crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, non concorrono alla formazione del reddito ai fini fiscali, alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili dalla base imponibile.

Articolo 17 *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione di quelli a cui si provvede ai sensi dell'articolo 13, pari a 765,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 129,3 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 483,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;

b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

d) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione della dotazione del fondo relativo alle risorse finanziarie da destinare ad ulteriori occorrenze per l'attuazione del federalismo amministrativo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

e) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41, comma 16-*sexiesdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.

207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

f) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che sono ridotte di 5 milioni di euro per l'anno 2015;

g) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1,347 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 0,653 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per 1 milione di euro;

h) quanto a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 53

milioni di euro per l'anno 2015, 68 milioni per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017; l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 14 milioni di euro per l'anno 2015 e 17 milioni di euro per l'anno 2016; l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 10 milioni di euro per l'anno 2015; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2015; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 6 milioni di euro per l'anno 2015;

i) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

l) quanto a 7,9 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 19-*ter*, comma 16, lettera *e*), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

m) quanto a 123,6 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente utilizzo delle ulteriori economie accertate, relative al medesimo anno 2015, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa rispetto a quanto utilizzato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del presente decreto. È corrispondentemente ridotto per l'anno 2015 lo stanziamento del capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

n) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

L'articolo 17 prevede le coperture per gli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione di quelli a cui si provvede ai sensi dell'articolo 13, pari a 765,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 129,3 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017.

Il **comma 1** prevede le coperture per gli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione di quelli a cui si provvede ai sensi dell'articolo 13, pari a 765,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 129,3 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017.

In particolare, si provvede come segue.

- a) Quanto a 483,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;

In particolare, le riduzioni sono ripartite tra i Ministeri nel modo seguente (dati in milioni di euro): Economia e Finanze 368,73; Sviluppo economico 28; Giustizia 15; Istruzione, Università, Ricerca 19; Interno 3; Ambiente 5; Infrastrutture 32,1; Difesa 13; Beni culturali 2.

- b) Quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse di cui all'[articolo 5, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98](#).

Si tratta della disposizione che aveva destinato alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica le maggiori entrate generate dall'addizionale IRES (art. 81, co. 16, DL 112/2008) per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro e che operano nei settori di seguito indicati: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica; c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale.

Si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio-11 febbraio 2015, n. 10 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2015, n. 6 – Prima serie speciale) corretta con Ordinanza 15-24 aprile 2015, n. 69 (Gazz. Uff. 29 aprile 2015, n. 17 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, a decorrere dal 12 febbraio 2015, giorno successivo alla pubblicazione della medesima sentenza nella Gazzetta Ufficiale. Si dovrebbe quindi trattare delle entrate relative al periodo 1 gennaio – 29 aprile 2015.

- c) Quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della [legge 20 maggio 1985, n. 222](#), relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

La norma citata prevede che a decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di

interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Le previsioni assestate per il 2015 sono pari a 36,1 milioni di euro (cap. 2780, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

- d) Quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione della dotazione del fondo relativo alle risorse finanziarie da destinare ad ulteriori occorrenze per l'attuazione del federalismo amministrativo di cui all'[articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#).

Tale disposizione, al fine di favorire il puntuale esercizio da parte di regioni ed enti locali delle funzioni loro conferite ai sensi del capo I della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), ha istituito uno specifico fondo annuo dell'ammontare massimo di lire 65 miliardi, da utilizzare in caso di effettive sopraggiunte esigenze valutate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Successivamente l'[art. 1, comma 60 della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#) ha precisato che il Fondo di cui all'articolo [52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), è utilizzato anche per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi dell'articolo [7 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#).

Nel bilancio 2015, il Fondo reca una previsione assestate di 321,7 milioni di euro (cap.2856, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

- e) Quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41, comma 16-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Il comma 16-*sexiesdecies* citato ha istituito un fondo in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria (cioè in favore della regione Veneto) per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni.

Nel bilancio 2015, il Fondo reca una previsione assestate di 3 milioni di euro (cap.2864, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

- f) Quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), che sono ridotte di 5 milioni di euro per l'anno 2015.

Il secondo periodo del comma 38 citato ha autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'[articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n.](#)

[88](#), in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001) D/285716 del 1° febbraio 2001.

A sua volta, [l'art. 3 della l. 88/2001](#) aveva riconosciuto un contributo alle imprese armatoriali aventi i requisiti di nazionalità dei proprietari di navi italiane in relazione ad un piano d'ammortamento della durata di dodici anni calcolato sull'80 per cento del prezzo dei lavori di costruzione o trasformazione dell'unità.

- g) Quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1,347 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 0,653 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; per 1 milione di euro.
- h) Quanto a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 53 milioni di euro per l'anno 2015, 68 milioni per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017; l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 14 milioni di euro per l'anno 2015 e 17 milioni di euro per l'anno 2016; l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 10 milioni di euro per l'anno 2015; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2015; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 6 milioni di euro per l'anno 2015.
- i) Quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).

Il comma 200 della legge di stabilità 2015 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27

milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Successivamente l'[art. 3, comma 1, L. 2 ottobre 2015, n. 171](#) (Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015) ha incrementato la dotazione del fondo di 254.295.088 euro per l'anno 2015.

- l) Quanto a 7,9 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 19-ter comma 16, lettera e), del [decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135](#).

Il comma 16 citato prevede che le risorse necessarie a garantire il livello dei servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in vigore e prorogate, nonché delle nuove convenzioni e dei contratti di servizio, nel limite di complessivi euro 184.942.251 a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e dei singoli contratti di servizio, come segue: a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642; b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro 55.694.895; c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. – regione Sardegna: euro 13.686.441; d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. – regione Toscana: euro 13.005.441; e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. – regione Campania: euro 29.869.832.

- m) Quanto a: 123,6 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente utilizzo delle ulteriori economie accertate, relative al medesimo anno 2015, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del [D.L. 201/2011](#) e per le quali la certificazione del diritto al beneficio e da ritenersi conclusa rispetto a quanto utilizzato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del presente decreto. È corrispondentemente ridotto per l'anno 2015 lo stanziamento del capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'art. 24 del DL 201/2011 ha introdotto il sistema di calcolo contributivo prorata per tutti; ha portato a 66 anni il limite anagrafico per il pensionamento di vecchiaia; ha velocizzato il processo di adeguamento dell'età pensionabile delle donne nel settore privato (66 anni dal 2018); per quanto concerne il pensionamento anticipato, ha abolito il previgente sistema delle quote, con un considerevole aumento dei requisiti contributivi (42 anni per gli uomini e 41 anni per le donne) e l'introduzione di penalizzazioni economiche per chi comunque accede alla pensione prima dei 62 anni; ha aumentato le aliquote contributive per commercianti, artigiani e lavoratori agricoli.

Il cap.4236 del Ministero del Lavoro reca nel 2015 1.355 milioni di euro.

- n) Quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del fondo, per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'[articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 2008, n. 189](#), e successive modificazioni.

L'articolo 6, comma 2 citato ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'[articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#). All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

Il comma 177-bis dell'[art.4, l. 350/2003](#) prevede che in sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.

Il Fondo, riportato al cap. 7593 dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca previsioni assestate per il 2015 di sola cassa pari a 247,8 milioni di euro.

Il **comma 2** prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

